

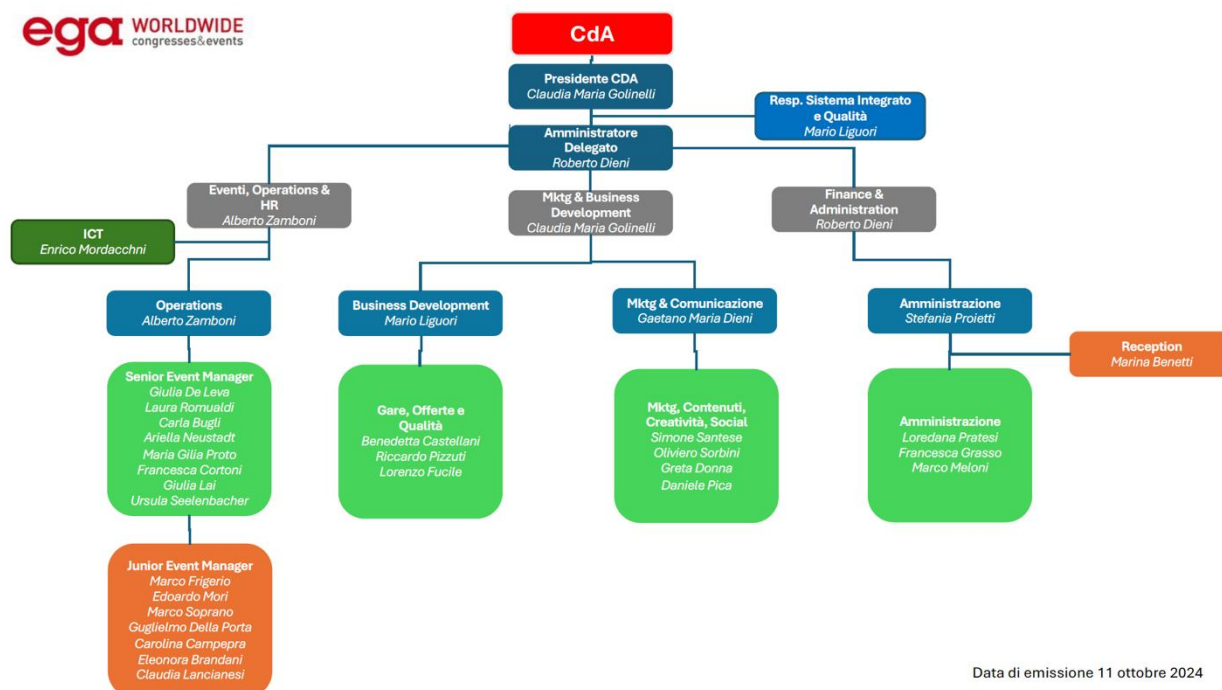


Società Ega

Regole Comportamentali Ex D.lgs. 231/2001

**Reati Presupposto Articolo 25ter D.lgs
231/2001**

1. ORGANIGRAMMA



2. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce protocollo comportamentale del sistema ex D.lgs. 231/2001, adottato da **EGA** ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio potenziale per la commissione dei Reati Presupposto di cui al Catalogo ex D.lgs. 231/2001.

Costituisce, quindi, parte integrante del Modello di Organizzazione adottato da **EGA**, quale norma comportamentale inderogabile.

La violazione – commissiva e/o omissiva – delle regole di cui al presente documento costituisce fatto disciplinarmente rilevante con legittima adozione dei provvedimenti disciplinari di cui al C.c.n.l. di riferimento, applicato da **EGA**.

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo sono così individuati e sintetizzati:

esistenza di protocolli: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, ruoli e responsabilità, modalità operative e controlli per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

tracciabilità e verificabilità ex post delle attività/operazioni/ transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento alla effettuazione di controlli che

attestino le caratteristiche e le motivazioni della operazione ed individuino chi abbia autorizzato, effettuato, registrato e verificata l'operazione stessa. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici;

segregazione dei compiti: il sistema deve garantire l'applicazione dei principi di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione alla effettuazione di una operazione deve avere luogo sotto la responsabilità di soggetti diversi da quello che esegua operativamente o controlli l'operazione. Inoltre: a) i poteri e le responsabilità debbono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della organizzazione; b) i poteri autorizzativi e di firma debbono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate; c) adeguata conoscenza all'interno della organizzazione aziendale e della struttura, dei poteri autorizzativi e di firma. Ogni atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge. La segregazione è garantita, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, da più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi, anche facendo ricorso a sistemi informatici che abilitino talune operazioni solo a persone identificate ed autorizzate.

3. ARTICOLO 25TER - FATTISPECIE REATI PRESUPPOSTO

Il presente documento costituisce regola comportamentale inderogabile in relazione alle fattispecie di Reato Presupposto ex articolo 25ter D.lgs. 231/2001 Reati Societari – Articolo aggiunto dal D.lgs. nr. 61/2002, modificato dalla Legge nr. 190/2012, dalla Legge nr. 69/2015, dal D.lgs. nr. 38/2017 e dal D.lgs. nr. 19/2023:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.lgs. n. 19/2023]

4. ILLUSTRAZIONE FATTISPECIE REATI

Articolo 2621 c.c. modificato (False comunicazioni sociali).

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 400 quote.

Articolo 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entita').

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Articolo 2622 c.c. modificato (False comunicazioni sociali delle società quotate).

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti

la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Falso in prospetto

L'art. 173 bis del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, ha, tra l'altro, abrogato l'art. 2623 c.c.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (articolo 2624 c.c.)

L'art. 2624 c.c. è peraltro stato abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lgs 39/2010; lo stesso decreto, però, introduce, all'art. 27, la fattispecie criminosa di Falsità nelle Relazioni o nelle Comunicazioni dei Responsabili della Revisione Legale

Impedito controllo (articolo 2625 c.c.)

Il reato è commesso dagli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Se tale condotta ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena è aumentata.

L'art. 2625 primo comma c.c. è stato modificato dall'art. 37, comma 35, del d.lgs 39/2010, escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 c.c.)

Sono puniti gli Amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (articolo 2627 c.c.)

Sono puniti gli Amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente

conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 c.c.)

Questo reato è commesso dagli Amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante e che cagionano una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Peraltro, il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale la condotta è stata posta in essere.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 c.c.)

Sono puniti gli amministratori che effettuano, in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando un danno ai creditori.

Tale reato è, peraltro, perseguibile a querela della persona offesa e il risarcimento del danno ai creditori, prima del giudizio, estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (articolo 2629-bis c.c., aggiunto dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262)

E' punito l'Amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma (l'art. 2391 c.c. primo comma stabilisce così recita:

"L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile").

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 c.c.)

Tale ipotesi si verifica quando, da parte di amministratori e soci conferenti, anche in parte, viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante:

- *attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;*
- *sottoscrizione reciproca di azioni o quote;*
- *sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.*

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 c.c.)

Sono puniti, a querela della persona offesa, i liquidatori che ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando un danno ai creditori.

Corruzione tra privati (articolo 2635 c.c., introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n. 190)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 c.c.)

Tale reato, è commesso da chiunque (perciò non solo dagli Amministratori), con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (articolo 2637 c.c.)

Tale reato, è commesso da chiunque (perciò non solo dagli Amministratori), diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 c.c.)

Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano

con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono sanzionati con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

E' previsto un aumento di pena se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o di altri Stati dell'Unione europea, o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. PRINCIPALI AREE AZIENDALI RISULTANTI A RISCHIO

5.1. Il rischio inerente è il rischio di un evento senza considerare i controlli o le misure di mitigazione implementate per gestirlo. Il rischio residuo, invece, è il rischio che rimane dopo che sono stati implementati i controlli e le misure di mitigazione. In sostanza, il rischio inerente è il rischio "lordo" o "potenziale", mentre il rischio residuo è il rischio "netto" o "effettivo".

Rischio Inerente:

È il livello di rischio intrinseco a un'attività o processo senza considerare le misure di controllo o le azioni intraprese per gestirlo. Si tratta del rischio "potenziale" o "lordo", che riflette la probabilità di un evento negativo e il suo potenziale impatto.

Rischio Residuo:

È il livello di rischio rimanente dopo aver implementato i controlli e le misure di mitigazione. Riflette il livello di rischio "effettivo" o "netto", tenendo conto delle azioni intraprese per gestire i rischi inerenti.

Relazione tra Rischio Inerente e Residuo:

Il rischio residuo è sempre inferiore al rischio inerente, poiché le misure di mitigazione sono progettate per ridurre il rischio. La differenza tra i due valori è un indicatore dell'efficacia dei controlli implementati.

Importanza della Gestione del Rischio:

La gestione del rischio, che include l'analisi dei rischi inerenti e la valutazione dei rischi residui, è un processo continuo che mira a ridurre i rischi e a proteggere gli interessi di un'organizzazione.

5.2. Risultano concrete potenzialità commissive dei reati ex art. 25 ter D.lgs. n. 231/2001, in combinato disposto con gli artt. 2621 e ss c.c. di media gravità.

Trattandosi di " *reati propri* " Autori risultano il CdA, l'Amministratore Delegato, i Titolari di poteri e/o deleghe, coloro che svolgono tali funzioni anche in via di fatto (articolo 2639 c.c.).

Possono essere altresì individuati soggetti apicali e sottoposti operanti in specifiche Aree aziendali, ma a titolo di concorso nella commissione del reato, come:

- Responsabili e/o Addetti contabilità, tenuta e redazione documenti societari e/o contabili;
- Consulente Fiscale/Contabile;
- Revisore Unico.

Costituiscono situazioni di generale attenzione nell'ambito delle funzioni ed Aree di attività i seguenti macro-processi/processi:

- tenuta della contabilità generale; adempimenti fiscali, tributari e contributivi;
- attività di formazione per bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, reporting, relazioni-prospetti e comunicazioni sociali;
- attività relativa alla c.d. " *segreteria societaria* ";
- operazioni di straordinaria amministrazione.

6. REGOLE GENERALI

6.1. Regole generali

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte nel rigoroso e non derogabile rispetto delle leggi generali e speciali in materia vigenti, delle disposizioni del Codice Etico, dello Statuto, delle decisioni assunte dall'Assemblea, nonché delle disposizioni e prescrizioni comportamentali contenute nel presente Regolamento

Al Presidente del CdA, all'Amministratore Delegato, ai Titolari di poteri e/o deleghe, ai Dipendenti, ai soggetti terzi è fatto divieto di porre in essere - da soli o in concorso con soggetti terzi - comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste nell' articolo 25 ter D.lgs. 231/2001.

Sono altresì proibite le condotte che comportino la violazione dei Protocolli e delle procedure previsti nel presente Regolamento.

6.2. Principi generali di comportamento

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di **EGA**;
- porre la massima trasparenza, attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, custodia, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni contabili e sociali;

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- assicurare l'espletamento delle proprie funzioni nel rispetto e nei limiti dei poteri formalmente ricevuti, nell'ambito delle proprie competenze, con obbligo di riporto al superiore gerarchico, anche conformandosi alle prescrizioni della procedura adottata da **EGA**;
- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, anche mediante un Sistema informatico di gestione e controllo;
- assicurare il corretto svolgimento dei rapporti contrattuali intercorrenti con altre Società e con qualsiasi altro terzo, ivi la P.A.;
- tenere un comportamento corretto, veritiero e trasparente con gli organi di stampa ed informazione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria di **EGA**;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o per legge destinati a riserva;
- restituire conferimenti ai Soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- acquistare o sottoscrivere azioni di **EGA** e/o delle eventuali proprie controllate fuori dei casi previsti dalla legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti (cartacei od informatici) o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo, di vigilanza, controllo e revisione da parte del Revisore Unico;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere qualsiasi comportamento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte di Autorità pubbliche;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei Soci e del Ceto creditorio, provocando ad essi un danno;
- procedere alla formazione o all'aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore non conforme a quello nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati quali pratiche di corruzione, favori illegittimi o che possano generare privilegi per **EGA** e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti appartenenti a società private o ad enti pubblici, che siano incaricati di gestire i rapporti contrattuali intercorrenti con **EGA**, anche per interposta persona e tali da poter influenzare la loro autonomia nello svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza che prescindano dagli obiettivi di **EGA**, non espressamente previste nel budget di periodo approvato;
- ammettere compensi non correlati al tipo di incarico svolto sulla base del contratto sottoscritto;
- offrire doni e/o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistenti. In particolare, non devono essere offerti ai rappresentanti e/o ai

dipendenti di società private e/o di enti ed organismi pubblici regali, doni, prestazioni gratuite di qualsivoglia genere - salvo quelle espressamente previste nei contratti o che occorrono alla promozione o alla diffusione delle iniziative e degli eventuali eventi di **EGA** - che possano apparire connesse con il rapporto contrattuale con **EGA** o mirate a influenzare l'indipendenza di giudizio, o assicurare ad **EGA** un qualsivoglia vantaggio. Gli eventuali omaggi consentiti, nel rispetto delle prassi e delle procedure in vigore, devono sempre essere di esiguo valore e devono essere documentati in modo adeguato per consentire le opportune verifiche da parte del Revisore Unico e dell'OdV;

- analogamente e reciprocamente, accettare doni e/o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistenti. Ove si realizzi, configurando un tentativo di corruzione da parte di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti o collaboratori di società private, non dovrà darsi seguito alla proposta e del fatto dovrà esser data pronta comunicazione all'Organo Amministrativo, al proprio diretto superiore e, sempre, all'OdV;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione nei rapporti contrattuali con terzi.

Con particolare riguardo ai rapporti intercorrenti con la compagine sociale, è fatto espresso divieto agli esponenti aziendali di **EGA** di qualsiasi livello e funzione di:

- di assumere determinazioni, o di compiere atti di gestione sociale in conflitto d'interessi, ovvero con effetti pregiudizievoli di natura economica, contabile patrimoniale o, anche solo, di immagine per **EGA**;
- di effettuare la trasmissione, anche con supporto informatico, di dati, di documenti, di *report*, di *budget* e di rendiconti a ciò non formalmente legittimati in ragione del ruolo, della collocazione gerarchica e delle mansioni esercitate e delle esigenze di legge;
- di fornire dati e rendicontazioni non conformi, falsi, non veritieri o non processati dal Sistema di gestione e controllo della contabilità generale adottato da **EGA**;
- di omettere di effettuare, con la dovuta completezza, chiarezza, accuratezza, tempestività tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza e/o degli Enti Pubblici svolgenti funzioni di controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificatamente richiesti dalle predette autorità.

6.3. Tutela dell'integrità dei beni e del patrimonio

Al CdA, all'Amministratore Delegato, ai Titolari di poteri e/o deleghe ai Responsabili, Addetti, Dipendenti, soggetti terzi, ciascuno per quanto di propria competenza, è fatto espresso divieto di:

- restituire conferimenti ai Soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi legalmente previsti;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartire riserve nei casi in cui ciò non sia consentito dalla legge;
- acquistare o sottoscrivere partecipazioni di **EGA**, o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale, ovvero in assenza di deliberato da parte dei Soci;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un ingiusto danno;
- procedere a formazione o ad aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo partecipazioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- ricorrere ad erogazioni di credito, finanziamenti non deliberate secondo la legge e lo Statuto ovvero con carattere di abusività e/o abnormità;

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente al Revisore Unico e all'Organismo di Vigilanza lo svolgimento delle loro rispettive attività di controllo e vigilanza, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti.

7. REGOLE COMPORTAMENTALI

Per l'attuazione delle regole elencate nel precedente paragrafo, devono essere rispettate, oltre alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, nel Codice Etico, le procedure specifiche di seguito descritte per le singole Attività Sensibili.

Si aggiunge la tracciabilità e verificabilità, anche ai fini della imputabilità, ex post di ogni operazione/attività/sequenza relativo alla funzione societaria/contabile/finanziaria, nell'ambito del rispetto delle regole di legge, di statuto, del Codice Etico e del presente Regolamento.

7.1. Bilancio d'esercizio e relazioni accompagnatorie

I suddetti documenti devono essere redatti in osservanza delle prescrizioni di legge in modo tale che permettano di:

- determinare con veridicità, chiarezza, trasparenza e completezza i dati e le notizie contabili-finanziarie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- assicurare, attraverso idonei meccanismi di controllo, che il bilancio e le relazioni accompagnatorie vengano redatti con il contributo di tutte le funzioni interessate, onde assicurare la correttezza e la veridicità, trasparenza e tracciabilità del risultato, nonché la condivisione dello stesso, con separazione delle funzioni, ai fini della verifica della legittimità di ogni passaggio;
- rendere tracciabile il flusso informativo e di trasmissione di ogni dato contabile, con individuazione del Soggetto e/o del Responsabile e/o Addetto che abbia curato la trasmissione;
- prevedere la verifica dell'accesso al Sistema informatico, in modo da assicurare che l'immissione e la trasmissione di dati possano essere effettuati dai soli soggetti legittimati, nel rispetto delle prescrizioni dei Protocolli Comportamentali relativi alla fattispecie di Reato presupposto ex articolo 24bis D.lgs. 231/2001 (Reati informatici e trattamento di dati personali).

Il Titolare di deleghe e/o poteri, il Responsabile e/o Addetto alla funzione, dovrà eventualmente curare la corretta formazione e l'affiancamento dei neo assunti, nonché curare l'erogazione di moduli formativi rivolti a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e nella tenuta della contabilità.

Dovranno essere curati i seguenti ulteriori adempimenti:

- consegna al CdA, all'Amministratore Delegato, al Revisore Unico con adeguato anticipo e con documentata certificazione dell'avvenuta consegna, della bozza del progetto di Bilancio, prima della riunione per l'approvazione dello stesso;
- consegna unitamente a detta bozza delle relazioni accompagnatorie redatte dal Revisore Unico, nonché delle attestazioni e relazioni del Responsabile e/o Addetto preposto alla preparazione e redazione dei documenti contabili societari;
- consegna all'Organismo di Vigilanza, qualora ne faccia richiesta, di tutti i documenti contabili e di supporto alla redazione dei bilanci e di ogni altra relazione, prospetto o comunicazione sociale prevista dalla legge.

7.2. Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale di **EGA**, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate – quando permesse e deliberate - nel rigoroso rispetto della normativa applicabile.

7.3. Altre misura di prevenzione dei Reati presupposto societari

A complemento delle prescrizioni comportamentali sopra descritte si dispongono i seguenti presidi integrativi:

- trasmissione al CdA, all'Amministratore Delegato ed al Revisore Unico, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea e/o delle determinate del CdA. Gli adempimenti e le operazioni propedeutiche alla convocazione ed alla tenuta di riunioni degli Organi sociali sono curate dall'Ufficio Amministrativo; gli adempimenti pubblicitari conseguenti sono effettuati a cura della Segreteria Amministrativa;
- formalizzazione e/o aggiornamento delle procedure interne aventi ad oggetto il compimento di Attività Sensibili, anche mediante il recepimento in tali procedure di attività o adempimenti prevenzionali richiesti dal Revisore Unico o dall'Organismo di Vigilanza;
- in particolare, a cura del Responsabile e/o Addetto preposto alla tenuta dei documenti contabili e societari, verificare l'adeguatezza delle procedure aziendali aventi ad oggetto i processi amministrativi e contabili che impattano sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di **EGA**, monitorandone e verificandone l'effettiva operatività e funzionalità.

Le funzioni e le attività degli Organi sociali devono essere svolte in assoluta conformità e rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari vigenti.

7.4. Gestione delle informazioni privilegiate e/o riservate

Con riferimento specifico alle fattispecie di cui all'articolo 25sexies D.lgs. 231/2001 (Abuso di mercato), sebbene non siano state rilevate concrete potenzialità commissive per **EGA**, si prevede in capo agli Esponenti aziendali che possano acquisire/ricevere, esclusivamente attraverso flussi/canali legittimi, notizie ed informazioni privilegiate e/o riservate, di prestare particolare attenzione alla gestione delle stesse in termini di custodia, riservatezza, utilizzo negoziale, sia all'interno di **EGA**, che nelle comunicazioni verso l'esterno.

In particolare, gli Esponenti e/o i Responsabili aziendali e/o i Dipendenti devono:

- mantenere rigorosamente riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni;
- non discutere con estranei, né diffondere, propalare, divulgare, attraverso qualsiasi canale e/o modalità, informazioni privilegiate o comunque riservate, o acquisite durante l'attività lavorativa e/o durante la partecipazione a riunioni;
- non diffondere, propalare, divulgare attraverso qualsiasi canale e/o modalità, alcuna informazione in ordine alla situazione contabile, finanziaria, economica di **EGA**,

ovvero relativa ad atti societari, ovvero relativa ai rapporti tra i Soci e qualsiasi altro stakeholders con il quale **EGA** intrattenga rapporti e relazioni;

- segnalare al CdA, all'Amministratore Delegato, all'OdV, al Revisore Unico immediatamente, ogni eventuale conflitto di interesse, anche solo potenziale, ovvero la presenza di oggettive difficoltà nell'ambito dei rapporti con interlocutori di società terze.

7.5. Corruzione tra privati

Con specifico riguardo alla nuova fattispecie dell'articolo 2635 c.c., in particolare al richiamato terzo comma della legge n. 190/2012, è fatto espresso divieto ai soggetti "apicali" e ai "sottoposti" di **EGA**, di ricevere, per sé o per altri, da esponenti di una società terza, promessa o dazione di denaro o di altra utilità per compiere, od omettere, atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o di fedeltà, cagionando per l'effetto un danno, anche solo potenziale ad **EGA**, ovvero a qualsiasi soggetto terzo.

Le politiche di omaggistica, regalie e delle eventuali sponsorizzazioni sono soggette alle regole del presente Modello ed alla preventiva assunzione di specifica Determina del CdA o dell'Amministratore Delegato, con successiva validazione del CdA.

Ogni saldo di fatture o di corrispettivi dovuti deve conformarsi alle procedure e regole comportamentali previste nel Codice etico, nei Protocolli comportamentali e nelle procedure aziendali vigenti e/o nel titolo negoziale.

Esemplificativamente, ma non riduttivamente, è fatto divieto di:

- promettere od effettuare dazioni indebite di danaro ovvero riconoscimenti indebiti di altra utilità;
- distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali di mera cortesia. Gli omaggi consentiti devono caratterizzarsi sempre dalla eseguità del loro valore;
- effettuare assunzioni o promesse di assunzioni in favore di soggetti segnalati dall'interlocutore/referente privato al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi derivanti da comportamenti scorretti dell'interlocutore (compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà alla propria Società di appartenenza);
- favorire indebitamente, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti od altri soggetti terzi;
- effettuare pagamenti di corrispettivi o compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti od altri soggetti terzi che operino per conto di **EGA** che non trovino adeguata e documentale giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con costoro e/o in relazione alla prestazione e/o servizio ricevuto.

7.6. Gestione finanziaria

Le operazioni di natura finanziaria devono essere effettuate esclusivamente attraverso i legali canali degli Intermediari Finanziari abilitati.

Le operazioni di *money transfer* e di *banking on line*, ovvero attraverso sistemi telematici, effettuate per conto di **EGA**, devono essere curate esclusivamente dal Servizio Amministrativo e Contabile e, per esso dai soli soggetti espressamente abilitati, previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato e/o del CdA.

Nelle eventuali operazioni effettuate da **EGA** con *partners* e soggetti terzi che comportino trasferimento di valuta, anche in via telematica, è indispensabile il supporto di Intermediari Finanziari qualificati ed abilitati ed è vietato agli esponenti aziendali realizzare operazioni di triangolazione internazionale, di accredito/addebito di somme di denaro presso istituti localizzati od operativi in Paesi esteri rientranti nella c.d. "black-list", come di apertura o mantenimento, in nome o per conto di **EGA**, di c/c o di fondi c.d. "neri" o, comunque, non debitamente dichiarati alle Autorità competenti.

Ogni trasferimento di denaro contante, o di libretti di deposito (bancari o postali) al portatore, o di titoli al portatore o in valuta estera, è vietato se l'importo dell'operazione (anche frazionata) risulti pari o superiore ai limiti fissati dalla legge.

La selezione dei fornitori di beni e di servizi, il conferimento di ordini di acquisto, la verifica della corrispondenza di quanto fornito ad **EGA**, nonché il saldo delle fatture relative ai compensi devono essere effettuati, nei limiti di quanto previsto nel budget di periodo approvato e di sue successive integrazioni, conformemente alle prescrizioni delle modalità operative Acquisti e nell'osservanza delle prescrizioni comportamentali di cui al presente Modello 231/2001.

8. FUNZIONI PECULIARI DELL'ODV SU TALI RISCHI - REATO

8.1. Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- monitoraggio della correttezza e della funzionalità delle Procedure interne e delle Regole Comportamentali e, in coordinamento con l'Organo Amministrativo e il Revisore Unico, dell'adeguatezza della prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame e verifica delle procedure comportamentali previste nel presente Regolamento;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche, rese anche in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
- esame e parere consultivo dell'Organo amministrativo e del Revisore Unico su qualsiasi operazione di gestione straordinaria, od ordinaria che per valore o per tipologia risulti di particolare interesse o rischiosità per **EGA**;
- eventuale aggiornamento ed eventuale ottimizzazione dei Protocolli comportamentali per la prevenzione dei rischi-reato ex articolo 25ter D.lgs. 231/2001;
- verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe e dei poteri delle funzioni vigenti;
- coordinamento e flusso informativo dal Responsabile preposto alla tenuta dei documenti contabili e societari nella definizione delle procedure amministrative e contabili, nel monitoring di congruità ed effettività, nonché sull'andamento della gestione sociale;
- coordinamento ai sensi dell'articolo 2381 c.c. con l'Organo amministrativo, nonché ai sensi dell'articolo 2403 c.c. con il Revisore Unico, al fine di valutare e curare l'adeguatezza dell'assetto di organizzazione, gestione e controllo di **EGA**, comprensivo dell'adeguatezza, operatività ed efficacia del Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001.

8.2. Tra le ulteriori funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito, ferma restando la facoltà di auto-organizzazione dell'Organismo, si evidenziano:

- monitoraggio continuativo, anche mediante controlli "a campione", delle procedure interne per la prevenzione delle fattispecie di Reati presupposto societari.;
- acquisizione, a richiesta, di atti e documenti;

- attivazione, a seguito di comunicazione ricevuta, di qualsiasi accertamento ispezione o verifica (ordinaria o straordinaria) da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza competenti, riguardanti i rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo da **EGA** con la P.A. ovvero di qualsiasi altro Ente Pubblico, con verifica della procedura applicata e dei comportamenti assunti;
- revisione periodica delle segnalazioni ricevute riguardanti ipotesi di elargizione a Pubblici funzionari e/o Incaricati di pubblico servizio (o loro familiari), contribuzioni a partiti ed altri organismi, sponsorizzazioni di eventi di rilievo pubblico, ecc.;
- analogamente per quelle aventi ad oggetto la richiesta, la concessione, l'esercizio e l'eventuale sospensione o revoca da parte della P.A. di autorizzazioni, licenze, concessioni a favore di **EGA**;
- verifica principio segregazione e separazione attività e processi.

8.3. L'Organo amministrativo, l'Amministratore Delegato, i Titolare di poteri e/o di deleghe Responsabili e/o Addetti delle Aree aziendali interessate e il Revisore Unico, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, devono inviare all'OdV - con assoluta e non derogabile tempestività - ove rilevino o ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'articolo 25ter D.lgs. 231/2001.

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo nell'ambito dell'articolo 25ter D.lgs. 231/2001 sono comunicati dall'OdV all'Organo di governo nelle Relazioni periodiche, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

9. SANZIONI DISCIPLINARI

9.1. I principi, le procedure e gli obblighi contenuti nel Modello adottato da **EGA** costituiscono obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 cod. civ. giusta la prescrizione dell'articolo 7, comma quarto, lett. b), D.lgs. 231/2001.

Il Sistema Disciplinare Interno costituisce il complesso organico di prescrizioni regolanti le procedure interne di rilevazione, accertamento, contestazione della violazione del Modello (comprensivo del Codice etico e delle regole di condotta prescritte dai Protocolli), nonché di successivo sanzionamento del trasgressore.

Esso è conformato alle norme di cui allo Statuto dei Lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, con riguardo ai diritti ed alle garanzie del Lavoratore, nonché alle prescrizioni di cui al CCNL applicato da **EGA**. L'obbligazione espressa di rispettare tali disposizioni viene altresì ribadita nei contratti di collaborazione, di qualsiasi tipo, stipulati dalla Società con i Terzi.

Per ogni trasgressione troveranno applicazione sanzioni disciplinari proporzionate e adeguate, nel rispetto dell'articolo 2106 cod. civ. alla gravità delle mancanze e comunque valutate in base ai seguenti criteri:

- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza);
- rilevanza degli obblighi violati;
- collocazione gerarchica/funzionale dell'autore della violazione;
- conseguenze e potenzialità di danno per **EGA**;
- ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti/attenuanti;

- eventuale concorso di più soggetti;
- recidiva.

La violazione commessa configura un illecito disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie in sede penale, civile o strettamente contrattuale.

In particolare, per le violazioni delle prescrizioni del Modello penal-preventivo adottato da **EGA** trovano applicazione le seguenti misure sanzionatorie:

- per i Dirigenti, misure nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ("CCNL Dirigenti");
- per i Lavoratori dipendenti - che non abbiano la qualifica di dirigenti - sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 cod. civ. e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970, nel rispetto delle prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento;
- clausole contrattuali di natura sanzionatoria e/o risolutoria, salvo la richiesta di risarcimento danni, inserite nei contratti stipulati con Collaboratori, Intermediari,
- misure alternative che inducano al rispetto delle suddette disposizioni, nei confronti di coloro verso i quali non è possibile applicare le misure sopra previste.

L'OdV controllerà che le misure sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente.

Nel caso in cui con una sola azione od omissione vengano commesse più infrazioni, ciascuna delle quali punita con una sanzione specifica, verrà irrogata la sanzione più grave.

9.2. Infrazioni Membri Organi Sociali

EGA valuta con rigore le infrazioni alle prescrizioni del Modello vigente poste in essere dai Vertici aziendali (Organo amministrativo ed Organi di controllo), tenuti a rappresentare l'immagine di **EGA** presso Dipendenti, Soci e *Stakeholders*.

La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza, della trasparenza e della legalità presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da chi esercita la *leadership* aziendale, in modo da costituire esempio e stimolo nei confronti di chi opera con/per **EGA**.

All'OdV è riconosciuto il potere di interloquire con gli Organi societari e la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità e/o di revoca per "*giusta causa*". In caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello da parte dei membri degli organi di gestione e/o di controllo, l'OdV in ragione del fatto che la violazione sia stata commessa da un singolo membro, ovvero dall'intero organo collegiale, informerà tempestivamente l'Organo di amministrazione e/o il Revisore dei Conti e/o l'Assemblea, per la pronta assunzione delle opportune iniziative e i conseguenti provvedimenti.

Anche nell'interesse del membro dell'Organo autore della violazione, l'OdV proporrà all'Organo amministrativo, al Revisore dei Conti e/o, se del caso all'Assemblea, i provvedimenti idonei alla eventuale sospensione temporanea dall'esercizio dei poteri/funzioni ad esso attribuiti, per il tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti di responsabilità.

9.3. Infrazioni dei Dirigenti.

In caso di violazione del Dirigente (i.e. direttori, condirettori, vice-direttore, istitutori, procuratori con stabile mandato *ad negotia*), si provvederà ad applicare le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicato.

In particolare:

1. Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Le violazioni da parte del Dirigente, salvo che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi indicati nel presente Sistema Disciplinare, devono essere annotate nel suo stato di servizio.

L'annotazione è strumentale anche al rilevamento di eventuali recidive.

Tali infrazioni saranno considerate dall'Organo amministrativo in sede di determinazione degli emolumenti, fatti salvi gli scatti di anzianità previsti dal CCNL Dirigenti.

2. Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

La violazione che per gli altri lavoratori subordinati comporterebbero la sanzione del licenziamento, daranno luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del Dirigente nei modi previsti dal CCNL Dirigenti (licenziamento con contestuale motivazione).

4. Infrazioni dei Quadri e dei Lavoratori Subordinati.

Il Modello è portato a conoscenza di tutti i Dipendenti di **EGA** con qualsiasi modalità (affissione in bacheca, consegna di copia dello stesso, intranet aziendale) nonché attraverso la tenuta di specifici corsi informativi e formativi.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e configurano illeciti di natura disciplinare.

Le sanzioni rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dal Capitolo DISCIPLINA del vigente Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

In particolare, l'inosservanza dei doveri e delle prescrizioni comporta, a seconda dell'entità della violazione valutata in base alle prescrizioni del CCNL, l'applicazione dei seguenti provvedimenti sanzionatori:

1) Incorre nei provvedimenti di Rimprovero scritto il lavoratore che:

violò le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di Multa di importo variabile fino al massimo di 4 ore di retribuzione, ovvero nel provvedimento di Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il lavoratore che:

adotti nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

3) Può incorrere, infine, anche nel provvedimento di licenziamento il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico di **EGA** di misure previste dal Decreto.

Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 saranno commisurate alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Management aziendale.

Il Sistema Disciplinare viene costantemente monitorato dalla Funzione Personale con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

9.4. Infrazioni dei Collaboratori Esterni e dei Partners

Le violazioni del Modello per quanto questo risulti applicabile a Terzi, Fornitori di beni e/o di servizi e Collaboratori esterni - fatta salva l'azione di risarcimento di eventuali danni sofferti da **EGA** - comporterà l'applicazione immediata delle misure previste quali clausole contrattuali di "*risoluzione ipso iure*", negli atti di conferimento dell'incarico.

Le violazioni danno luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento imputabile ex articolo 1453 cod. civ. ovvero comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto nei modi previsti dall'articolo 1456 cod. civ. A tal fine viene preveduta una "*clausola risolutiva espressa*" nel contratto di conferimento d'incarico, ovvero nel documento che sostanzia l'instaurazione di un rapporto continuativo tra **EGA** ed il Collaboratore esterno, anche mediante un *addendum* al contratto da tempo stipulato che ne risulti privo. **EGA** potrà sottoporre a tali soggetti, anche successivamente all'instaurazione del rapporto, un modulo di dichiarazione di conoscenza e presa d'atto della vigenza del Codice Etico, nonché dei Protocolli limitatamente alla sezione regolante il funzionamento del Servizio aziendale/funzione con la quale lo stesso entra in relazione, il quale dovrà datare e sottoscrivere per incondizionata accettazione.

10. PRINCIPI PROCEDURALI

10.1. L'OdV, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza del Modello, è chiamato a rilevare eventuali violazioni, accertandole direttamente nel corso di verifiche, ispezioni, controlli, ovvero indirettamente, a fronte di segnalazioni e comunicazioni inviate dal Responsabile del Servizio aziendale interessato, o dal responsabile della Funzione Personale, ovvero dal singolo Collaboratore, anche in forma anonima.

EGA ha adottato un Regolamento della procedura di segnalazione.

10.2. Tale segnalazione potrà essere effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione idoneo a garantirne l'anonimato e la riservatezza e non potrà mai giustificare azioni di ripercussione sull'autore della segnalazione, ancorché sia stata accertata l'infondatezza di essa.

Ove sia rilevata una possibile violazione, l'OdV espleterà un'attività istruttoria volta all'accertamento della violazione e della sua gravità, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi di tutela del Lavoratore sanciti nello Statuto dei Lavoratori, nonché delle procedure all'uopo previste dal CCNL applicato.

All'esito ne verrà data comunicazione formale all'Organo dirigente di **EGA** che, quale Datore di lavoro, attiverà la procedura disciplinare, fatto salvo l'eventuale ricorso al Giudice del Lavoro e/o di eventuali Organi conciliatori, se attivabili.

10.3. Sebbene resti in capo al Datore di lavoro l'irrogazione della sanzione disciplinare, l'OdV potrà fornire parere consultivo (non obbligatorio, né vincolante) circa la congruità della sanzione individuata e la sua concreta attitudine ad eliminare la reiterazione della violazione, come ulteriori violazioni della medesima specie.

Roma, li 24 luglio 2025

L'OdV

Avvocato Giuseppe Ibello



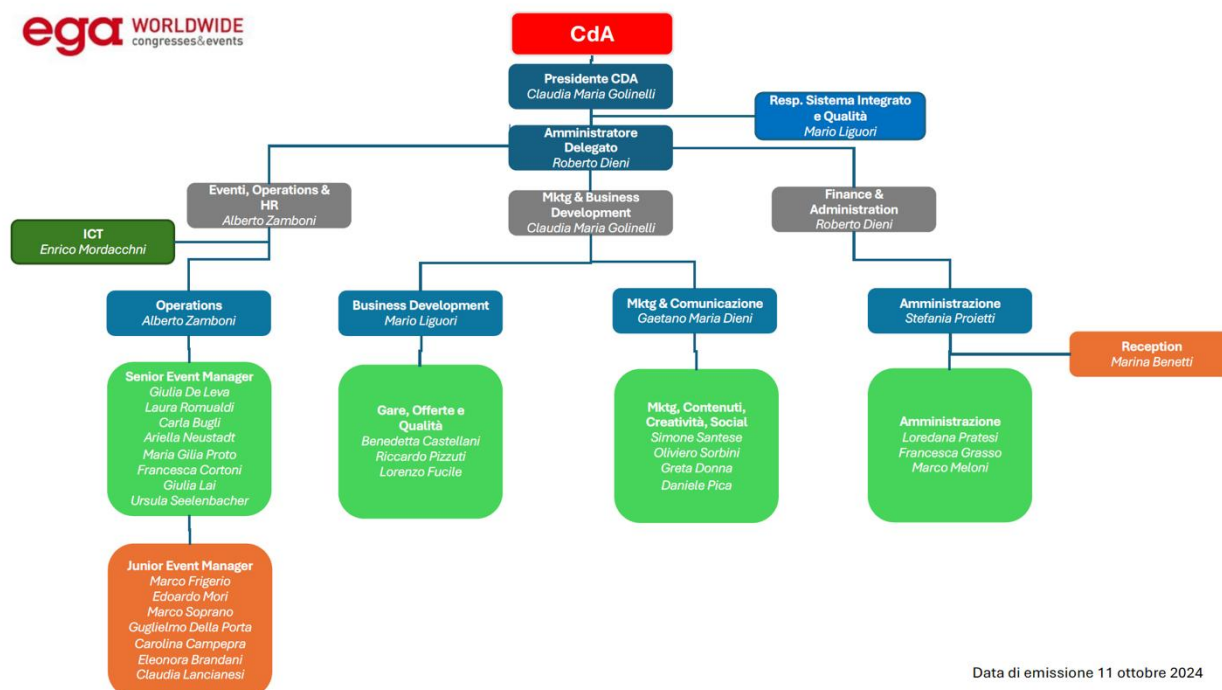
Società Ega

Regole Comportamentali Ex D.lgs. 231/2001

**Reati Presupposto Articolo 24 D.lgs
231/2001**

**Reati Presupposto Articolo 25 D.lgs.
231/2001**

1. ORGANIGRAMMA



2. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce protocollo comportamentale del sistema ex D.lgs. 231/2001, adottato da **EGA** ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio potenziale per la commissione dei Reati Presupposto di cui al Catalogo ex D.lgs. 231/2001.

Costituisce, quindi, parte integrante del Modello di Organizzazione adottato da **EGA**, quale norma comportamentale inderogabile.

La violazione – commissiva e/o omissiva – delle regole di cui al presente documento costituisce fatto disciplinarmente rilevante con legittima adozione dei provvedimenti disciplinari di cui al C.c.n.l. di riferimento, applicato da **EGA**.

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo sono così individuati e sintetizzati:

esistenza di protocolli: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, ruoli e responsabilità, modalità operative e controlli per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

tracciabilità e verificabilità ex post delle attività/operazioni/ transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento alla effettuazione di controlli che

attestino le caratteristiche e le motivazioni della operazione ed individuino chi abbia autorizzato, effettuato, registrato e verificata l'operazione stessa. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici;

segregazione dei compiti: il sistema deve garantire l'applicazione dei principi di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione alla effettuazione di una operazione deve avere luogo sotto la responsabilità di soggetti diversi da quello che esegua operativamente o controlli l'operazione. Inoltre: a) i poteri e le responsabilità debbono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della organizzazione; b) i poteri autorizzativi e di firma debbono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate; c) adeguata conoscenza all'interno della organizzazione aziendale e della struttura, dei poteri autorizzativi e di firma. Ogni atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge. La segregazione è garantita, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, da più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi, anche facendo ricorso a sistemi informatici che abilitino talune operazioni solo a persone identificate ed autorizzate.

3. ARTICOLO 24 - FATTISPECIE REATI PRESUPPOSTO

Il presente documento costituisce regola comportamentale inderogabile in relazione alle fattispecie di Reato Presupposto ex articolo 24 D.lgs. 231/2001– Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture – Articolo modificato dalla Legge 161/2017, dal D.lgs. nr. 75/2020, dalla Legge nr. 137/2023 e dalla Legge nr. 90/2024:

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

25quinqüiesdecies D.lgs. 231/2001, segnatamente, Reati Tributari – Articolo aggiunto dalla Legge nr. 157/2019 e dal D.lgs. nr. 75/2020:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.lgs. n. 87/2024]

4. ARTICOLO 25 - FATTISPECIE REATI PRESUPPOSTO

Il presente documento costituisce regola comportamentale inderogabile in relazione alle fattispecie di Reato Presupposto ex articolo 25 D.lgs. 231/2001 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione – Modificato dalla Legge nr. 190/2012, dalla Legge nr. 3/2019, dal D.lgs. nr. 75/2020, dalla Legge nr. 112/2024 e dalla Legge 114/2024:

Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]

Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]

5. ILLUSTRAZIONE FATTISPECIE REATI

Malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato italiano o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee, non si utilizzino le somme ottenute per gli scopi ai quali erano destinate, cioè per favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse (la condotta incriminata, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta essendo privo di rilievo che l'attività programmata si sia comunque svolta).

La fattispecie di cui al presente reato si può configurare anche con riferimento a finanziamenti ottenuti prima dell'entrata in vigore del Decreto e che, successivamente, non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non veritiere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Contrariamente a quanto evidenziato in merito al reato di cui all'art. 316-bis, è irrilevante l'uso che venga fatto di tali erogazioni, poiché il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, configurandosi lo stesso solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (articolo 317 c.p., come modificato dalla Legge n. 190/2012)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

In concreto, tale forma di reato può ravvisarsi, ad esempio, nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale, il quale, approfitta della sua qualità per richiedere a terzi prestazioni non dovute.

Corruzione per l'esercizio della funzione, per atto contrario ai doveri d'ufficio, di persona incaricata di pubblico servizio (articoli 318-319- 319-bis, 320, 321 c.p., come modificati)

L'articolo 318 c.p. prevede e punisce l'ipotesi della corruzione impropria; è punito il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta anche la semplice promessa.

L'articolo 319 c.p., invece, prevede e punisce l'ipotesi della corruzione propria; è punito il pubblico ufficiale che per omettere o ritardare (corruzione propria antecedente) o per aver omesso o ritardato (corruzione propria susseguente) un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

Per il primo comma dell'articolo 320 c.p., le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.

E' prevista, inoltre, dall'articolo 319 bis c.p., una circostanza aggravante, che comporta un aumento di pena per le ipotesi in cui i fatti previsti e puniti dall'articolo 319 c.p. abbiano per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

La corruzione si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco; nella concussione, invece, il privato subisce la condotta dolosa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, trovandosi in una posizione di soggezione.

Va inoltre ricordato che, ai sensi dell'articolo 321 c.p., le pene stabilite a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, così come esplicitato dagli articoli 318 e 319 c.p., si applicano anche al corruttore.

Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter)

L'articolo 319 ter c.p. prevede e punisce colui il quale commette fatti di corruzione, ai sensi degli artt. 318 e 319 c.p., con la finalità di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione non superiore a cinque anni, la pena è aumentata; inoltre è previsto un ulteriore aumento di pena se l'ingiusta condanna alla pena detentiva è superiore a cinque anni.

Tale ipotesi di reato si configura, ad esempio, nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Induzione a dare o promettere utilità (articolo 319-quater c.p., introdotto dalla Legge n. 190/2012)

Tale ipotesi di reato, di recente introduzione nel Codice Penale, si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. In tal caso, il comportamento concussorio si sostanzia nella persuasione del privato a sottomettersi alla sollecitazione del rappresentante pubblico onde evitare un pregiudizio maggiore.

Istigazione alla corruzione (articolo 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, come previsto dagli articoli 318 e 319 c.p. e con tutte le distinzioni sopra evidenziate (corruzione impropria antecedente e susseguente; corruzione propria antecedente e susseguente), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità non dovuti loro rivolte da chiunque.

Peculato, Concussione, Corruzione e Istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (articolo 322 bis)

L'articolo 322 bis c.p. stabilisce che quanto previsto dagli articoli 314 c.p. (Peculato), 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, si applica anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore lo Stato o un altro Ente Pubblico, arrecando loro un danno e realizzando un ingiusto profitto a favore dell'agente o di terzi.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa di cui all'art. 640 c.p. sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità Europee.

Tale fattispecie può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri consistenti nel comunicare dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640-ter c.p.)

Tale fattispecie prevede e punisce la condotta di chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo indebitamente con qualsiasi modalità su dati, informazioni, programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente, in relazione all'articolo 640 ter c.p., se il fatto è commesso in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Traffico di influenze illecite (articolo 346-bis c.p.)

Secondo quanto disposto dall'articolo 346-bis c.p., (inserito dall'art. 1, comma 75, L. 06.11.2012, n. 190): *Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. (Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 comma 1, lett. t), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019.)*

Comma 2: *La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità (Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019)*

Comma 3 : *La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di*

un pubblico servizio. (Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019.)

Comma 4: *Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.* (Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019.)

Comma 5: *Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.*

6. NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

6.1 Pubblico ufficiale (articolo 357 c.p.)

Ex articolo 357 c.p., è tale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria, amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A., o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Ciò che determina la qualifica di pubblico ufficiale è l'effettivo svolgimento di attività pubblicistica, a prescindere dalla natura dell'eventuale rapporto di impiego che intercorre fra il soggetto e l'ente.

Inoltre, per l'individuazione dell'attività cui deve riconoscersi carattere pubblico, si fa riferimento alla natura delle norme che disciplinano la stessa, per cui è pubblica la funzione regolamentata da norme di diritto pubblico che attribuiscono i poteri tipici della potestà amministrativa.

La qualifica di cui sopra, dunque, va riconosciuta a quanti, dipendenti pubblici o privati, possano, nell'ambito di una potestà regolamentata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della P.A., ovvero esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi. Quando ricorrono tali presupposti, è irrilevante che il singolo concorra o meno a formare la volontà dell'ente pubblico, perché la giurisprudenza riconosce rilievo anche allo svolgimento di attività a carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, non ritenendo indispensabile lo svolgimento di attività che abbiano efficacia diretta nei confronti di terzi o a rilevanza esterna.

Delle tre funzioni richiamate nel comma 1 dell'articolo 357 c.p., riveste particolare interesse, con riguardo al presente Modello Organizzativo, la funzione amministrativa, descritta nel secondo comma della medesima disposizione, come la funzione " *disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della P.A. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi* ".

Nell'ambito della funzione amministrativa, occorre poi differenziare la pubblica funzione dal pubblico servizio.

La dottrina è concorde nel rinvenire i tratti differenziali della pubblica funzione nella partecipazione alla formazione o alla manifestazione della volontà della P.A., ovvero nell'esercizio ed utilizzo di poteri autoritativi o certificativi.

6.2. Persona incaricata di pubblico servizio (articolo 358 c.p.)

A mente dell'articolo 358 c.p. è considerato tale colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio – ossia, un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima - con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine o di prestazione d'opera meramente materiale.

La definizione di persona incaricata di pubblico servizio prescinde, pertanto, dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con un ente pubblico. Viene infatti adottata una concezione *funzionale-oggettiva*, dovendosi considerare tale ogni attività diretta oggettivamente al conseguimento di finalità pubbliche.

La dottrina, in particolare, sostiene che il Legislatore abbia accolto una nozione residuale di pubblico servizio connotata, da un lato, dalla mancanza dei poteri tipici della pubblica funzione (fra cui si afferma rientrano non solo i poteri certificativi ed autoritativi, ma anche la formazione e manifestazione della volontà della P.A.) e, dall'altro, dallo svolgimento di funzioni diverse dalle semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In presenza dello svolgimento di un'attività avente i requisiti predetti, la giurisprudenza ritiene irrilevante la natura della normativa che disciplina il rapporto.

La giurisprudenza è costante nel riconoscere rilievo anche alla prestazione di fatto di un pubblico servizio; la sussistenza di tale qualifica è individuabile anche quando il soggetto sia legato all'ente pubblico da un rapporto di lavoro per una qualifica comprendente mansioni diverse da quelle proprie del lavoro in concreto espletato.

7. PRINCIPALI AREE AZIENDALI RISULTANTI A RISCHIO

7.1. Il rischio inerente è il rischio di un evento senza considerare i controlli o le misure di mitigazione implementate per gestirlo. Il rischio residuo, invece, è il rischio che rimane dopo che sono stati implementati i controlli e le misure di mitigazione. In sostanza, il rischio inerente è il rischio "lordo" o "potenziale", mentre il rischio residuo è il rischio "netto" o "effettivo".

Rischio Inerente:

È il livello di rischio intrinseco a un'attività o processo senza considerare le misure di controllo o le azioni intraprese per gestirlo. Si tratta del rischio "potenziale" o "lordo", che riflette la probabilità di un evento negativo e il suo potenziale impatto.

Rischio Residuo:

È il livello di rischio rimanente dopo aver implementato i controlli e le misure di mitigazione. Riflette il livello di rischio "effettivo" o "netto", tenendo conto delle azioni intraprese per gestire i rischi inerenti.

Relazione tra Rischio Inerente e Residuo:

Il rischio residuo è sempre inferiore al rischio inerente, poiché le misure di mitigazione sono progettate per ridurre il rischio. La differenza tra i due valori è un indicatore dell'efficacia dei controlli implementati.

Importanza della Gestione del Rischio:

La gestione del rischio, che include l'analisi dei rischi inerenti e la valutazione dei rischi residui, è un processo continuo che mira a ridurre i rischi e a proteggere gli interessi di un'organizzazione

7.2. Con riferimento ai reati contro la P.A. le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborate da **EGA**, sono:

- CdA;
- Amministratore Delegato;
- Titolari di poteri e/o deleghe;
- Area Gare e Bandi;
- Area Progetti;

In relazione all'attività svolta da **EGA**, dalla Mappatura delle concrete potenzialità commissive dei Reati presupposto ex articoli 24 e 25 D.lgs. 231/2001 è risultata ponderata una valutazione di rischio potenziale di media gravità.

7.3. Costituiscono situazioni di attenzione nell'ambito della funzione penal - preventiva i seguenti processi:

l'attività associata alla potenziale manomissione di informazioni, dati e programmi telematici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Da precisare che la fase conclusiva del processo richiede una valutazione da parte della P.A. per la chiusura delle procedure: tramite adeguata procedimentalizzazione della attività e l'attribuzione delle singole operazioni effettuate ai diversi soggetti coinvolti risulta limitata la potenziale pericolosità della fattispecie in esame.

7.4. Costituiscono situazione di attenzione nell'ambito delle funzioni ed aree di attività i seguenti macro-processi / processi:

- partecipazione Gare/Bandi per affidamento Servizi/Appalti;
- fasi accreditamenti;
- richieste e utilizzo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti nazionali o comunitari;
- gestione delle ispezioni da parte di Enti della Pubblica Amministrazione;
- rapporti con P.A., per pagamento prestazioni, ottenimento di licenze, autorizzazioni, concessioni, accreditamenti;
- gestione dei rapporti con persone anche solo potenzialmente coinvolte nel processo della fase negoziale/partecipativa;
- predisposizione del Bilancio di Esercizio;
- gestione dei flussi finanziari e delle attività di tesoreria.

Altre fattispecie sono rilevate in ottica di mera potenzialità astratta.

8. REGOLE GENERALI

8.1. Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico di **EGA**, al fine di prevenire il

verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

8.2. In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui ai successivi paragrafi i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico, dello Statuto, alle direttive impartite dall'Assemblea, nonché alle regole e prescrizioni comportamentali contenute nel presente Modello.

8.3. Al CdA, all'Amministratore Delegato, ai Titolari di poteri e/o deleghe, ai Responsabili, agli Addetti, ai Dipendenti, ad ogni Collaboratore e/o Consulente delle Aree interessate, al Revisore dei Conti è fatto divieto di porre in essere - da soli o in concorso con soggetti terzi - comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste negli articoli 24 e 25 D.lgs.231/2001.

Sono altresì proibite le condotte che comportino la violazione dei Protocolli/regole/condotte e delle procedure previste nel presente Regolamento.

8.4. In linea generale, il sistema di organizzazione di **EGA** è incentrato sul rispetto formale delle procedure, su separazione e coordinamento dei ruoli e della attribuzione di responsabilità, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

EGA deve essere dotata di strumenti organizzativi e gestionali improntati ai principi generali di:

- conoscibilità degli stessi all'interno di **EGA**;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri e responsabilità;
- chiara descrizione delle linee di riporto;
- adeguato livello di formalizzazione, per rendere possibile la tracciabilità delle attività svolte da chi opera per conto della stessa;
- svolgimento dell'attività conformemente alle prescrizioni del " *Processo di Procedimento* " adottato da **EGA**, che impone che ogni commessa venga gestita secondo procedure di pubblicità e trasparenza, a cura del CdA, del Consigliere Delegato, del Responsabile delle Aree di riferimento e del Procedimento, in adempimento di quanto convenzionato come nei limiti e nel rispetto di disponibilità del budget di periodo approvato.

8.5. Responsabilità Interna nei rapporti con la P.A.

Onde garantire una corretta tracciabilità delle attività intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, ciascuna operazione ricompresa nell'ambito delle Attività Sensibili, farà capo al Responsabile di Procedimento, ovvero al Responsabile dell'Area/Funzione interessata, purché dotati di idonei poteri, quali soggetti referenti e responsabili, nell'ambito dello specifico procedimento da espletare, con validazione da parte del CdA.

Nel caso di verifiche ed ispezioni, da parte di organi pubblici o dell'Organismo di Vigilanza, nonché per quanto richiesto dal D.lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza e pubblicità della P.A., il Responsabile Aziendale interessato dovrà fornire le seguenti informazioni relativamente all'operazione posta in essere:

- descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico della stessa;
- l'ente della P.A., al quale si riferisce l'operazione;

- il nominativo degli Esponenti aziendali - ferma la responsabilità del Responsabile Aziendale - ai quali siano state delegate funzioni o compiti nell'ambito dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- il nominativo di eventuali soggetti terzi incaricati di assistere **EGA** nella procedura, con l'indicazione dei seguenti ulteriori elementi:
- motivazioni che hanno portato alla scelta di essi;
- tipo di incarico conferito (ovvero, nel caso dei Partners, tipo di accordo associativo realizzato);
- corrispettivo riconosciuto;
- eventuali condizioni particolari applicate e loro giustificazione.

8.6. Per la partecipazione a negoziazione diretta con enti pubblici, rivestono rilievo le seguenti indicazioni:

- i nominativi dei funzionari pubblici con i quali si siano intrattenuti contatti o rapporti nel corso del procedimento;
- i passaggi significativi della procedura di negoziazione diretta;
- le garanzie rilasciate;
- l'esito della procedura;
- la conclusione dell'operazione.

8.7. Per le procedure di erogazione di finanziamenti pubblici, dovranno essere individuabili:

- fonte normativa che prevede la concedibilità del finanziamento;
- la richiesta del finanziamento;
- i nominativi dei funzionari pubblici con i quali si siano intrattenuti contatti o rapporti;
- i passaggi significativi della procedura di finanziamento;
- l'esito della procedura;
- il rendiconto circa l'impiego delle somme ottenute, onde poterne verificare la corretta destinazione.

Dovrà sempre essere ricostruibile, da parte del Responsabile Aziendale dell'Area/Funzione interessata, ogni movimentazione di denaro effettuata nell'ambito della procedura stessa o, comunque, ad essa riconducibile, nonché la causale a base dei suddetti flussi monetari.

9. REGOLE COMPORTAMENTALI

9.1. Standard Comportamentali

I seguenti divieti di carattere generale si applicano al CdA, all'Amministratore Delegato, ai Responsabili delle Aree/Funzioni interessate/coinvolute, ai Dipendenti, Responsabili, Addetti, nonché a soggetti terzi della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la P.A.;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la P.A.;
- conformarsi alle procedure ed alle prescrizioni indicate nei Bandi e/o Procedure di riferimento per la richiesta, l'ottenimento e l'utilizzo di finanziamenti e provvidenze pubbliche, nazionali o comunitarie;

- rispettare rigorosamente le normative in tema di Contratti Pubblici, tracciabilità dei flussi finanziari, antimafia.

E' fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino gli estremi di un reato. In particolare, è fatto divieto di:

- fornire e/o esibire dati e/o documenti falsi e/o alterati;
- fornire informazioni o dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti, ovvero destinare contributi, finanziamenti, sovvenzioni a finalità diverse rispetto a quelle per le quali siano stati ottenuti;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la P.A. in errore di valutazione tecnico-economica dei servizi forniti;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni e/o gli atti della P.A.;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o ad incaricati di pubblico servizio;
- distribuire, al di fuori di omaggi di rappresentanza di modico valore in occasioni di festività o di particolari circostanze, regali di non modico valore.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o concessione di altro vantaggio (ad es. promesse di assunzione, ecc.) a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare la loro indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.

Gli omaggi consentiti devono risultare sempre di modico valore, o rientrare negli usi, come nel caso dei regali natalizi; è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A., ovvero a loro parenti o affini, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto; è fatto divieto di effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore di Dipendenti, Responsabili di Funzioni e/o Addetti delle stesse, Collaboratori, soggetti terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale intercorrente con gli stessi; è fatto espresso divieto di effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; è fatto espresso divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli ai quali erano destinati.

9.2. Procedure specifiche

In un'ottica special-preventiva, devono essere altresì rispettate le seguenti regole:

- agli Esponenti aziendali che intrattengono rapporti con esponenti della P.A. per conto di **EGA**, deve essere formalmente conferita delega, mentre ai soggetti terzi un incarico espresso nel relativo contratto;
- di ogni criticità di rilievo o conflitto di interesse che sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve essere informato il CdA, l'Amministratore Delegato, il Revisore dei Conti, con nota scritta, nonché l'Organismo di Vigilanza, affinché vengano presi i provvedimenti atti ad eliminare la problematica evidenziata;
- i soggetti terzi devono essere individuati mediante procedure trasparenti e con parità di trattamento;
- i contratti con i soggetti terzi devono contenere clausole standard, che impongano loro il rispetto del d.lgs. 231/2001, salvo l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione (es. clausole risolutive espresse, penali ecc.);
- non può essere effettuato alcun pagamento in contanti per importi superiori alla soglia indicata dalla normativa di cui D.lgs. 19 settembre 2012, n. 169, "Antiriciclaggio", dovendo ogni transazione essere effettuata per il tramite di Intermediari Finanziari abilitati;

- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di accreditamenti, contributi o finanziamenti, devono essere veritiere e contenere solo elementi reali;
- gli Esponenti aziendali esercenti funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sulla corretta attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie, all'Organismo di Vigilanza ed al Revisore dei Conti;
- coloro i quali siano competenti alla redazione ed alla trasmissione per via informatica o telematica ad enti della P.A., di report, rendiconti periodici o su richiesta, dovranno essere a ciò formalmente incaricati e dovranno operare conformandosi alle prescrizioni comportamentali ed alle cautele previste dal Protocollo preventivo dei Reati Informatici, ex articolo 24 bis;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare i soli Esponenti aziendali a ciò espressamente delegati. Del procedimento di ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali, prontamente comunicati all'Organismo di Vigilanza, al Collegio Sindacale, laddove riportino contestazioni o irregolarità;
- particolare attenzione è richiesta in sede di sollecito e recupero forzoso di crediti vantati nei confronti della P.A.. Per quanto concerne il recupero di crediti in sofferenza, ovvero non soddisfatti nonostante i ripetuti solleciti, risulta necessario il formale rilascio da parte del soggetto gerarchicamente competente di:
 - autorizzazione del Legale incaricato a soluzioni transattive, conciliazioni, rinunce a crediti, concessioni di dilazioni, cancellazioni di garanzie reali e personali, nonché alla rinuncia agli atti od al proseguimento del giudizio incardinato o delle procedure esecutive;
 - giustificazione per operazioni di svalutazione o " *riporto a perdita* " di un credito precedentemente iscritto in bilancio;
 - ogni corrispondenza o reporting destinato ad esponenti della P.A. deve essere effettuata mediante trasmissione di " *posta certificata* ", con archiviazione (informatica o cartacea) della relativa documentazione. La corrispondenza di tipo meramente esecutivo dovrà essere archiviata;
 - nei rapporti con il Committente e nei confronti di altri Enti Pubblici, l'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto sotto il controllo del CdA, dell'Amministratore Delegato e, se del caso, da parte del Revisore dei Conti;
 - i processi di acquisto devono rispettare, ove applicabili, le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016, della normativa della trasparenza, della tracciabilità dei flussi finanziari, della normativa antimafia;
 - le offerte dei fornitori devono essere valutate sulla base di criteri oggettivi;
 - le motivazioni della scelta del Fornitore devono essere trasparenti e ricostruibili ex post;
 - segregazione e separazione dei compiti tra i Responsabili e/o Addetti delle Funzioni che svolgono attività di estrazione ed analisi delle informazioni chieste dalla P.A., rispetto a chi valida le informazioni stesse e ne autorizzano la trasmissione;
 - segregazione e separazione dei compiti tra i Soggetti che valutano le possibili richieste di contributi, finanziamenti, sovvenzioni da parte della P.A., rispetto a chi valida le informazioni stesse e ne autorizzano la trasmissione;
 - segregazione e separazione dei compiti tra il Soggetto che comunica il fabbisogno di acquisto, quello che definisce e gestisce la procedura e quello incaricato di verificare la conformità e l'effettiva consegna/erogazione della fornitura, del servizio, del lavoro.

10. FUNZIONI PECULIARI DELL'ODV SU TALI RISCHI - REATO

10.1. Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito, ferma restando la facoltà di auto-organizzazione dell'Organismo, si evidenziano:

- monitoraggio continuativo, anche mediante controlli " *a campione* ", delle procedure interne per la prevenzione dei reati contro la P.A.;
- acquisizione, a richiesta, di atti e documenti;
- attivazione, a seguito di comunicazione ricevuta, di qualsiasi accertamento ispezione o verifica (ordinaria o straordinaria) da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza competenti, riguardanti i rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo da **EGA** con la P.A. ovvero di qualsiasi altro Ente Pubblico, con verifica della procedura applicata e dei comportamenti assunti;
- revisione periodica delle segnalazioni ricevute riguardanti ipotesi di elargizione a Pubblici funzionari e/o Incaricati di pubblico servizio (o loro familiari), contribuzioni a partiti ed altri organismi, sponsorizzazioni di eventi di rilievo pubblico, ecc.;
- controllo delle comunicazioni e documentazioni ricevute riguardanti presentazione di istanze per partecipazione a Bandi, finanziamenti, agevolazioni e provvidenze pubbliche, il loro ottenimento, l'utilizzo e la rendicontazione di periodo e/o finale;
- analogamente per quelle aventi ad oggetto la richiesta, la concessione, l'esercizio e l'eventuale sospensione o revoca da parte della P.A. di autorizzazioni, licenze, concessioni a favore di **EGA**;
- verifica principio segregazione e separazione attività e processi.

10.2. Il CdA, l'Amministratore Delegato, i Titolari di poteri e/o deleghe, il Revisore dei Conti, i Responsabili e/o Addetti di Aree e Funzioni, ogni Dipendente e Collaboratore devono trasmettere all'OdV - con assoluta ed inderogabile tempestività - allorché rilevino e/o ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione e aggiornamento, di rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente l'azione prevenzionistica dei reati di cui agli artt. 24 e 25, D.lgs. 231/2001.

10.3. I risultati dell'attività di vigilanza e controllo sono comunicati dall'OdV all'Organo amministrativo ed al Revisore dei Conti in sede di Relazione periodiche, o tempestivamente, allorquando ricorrano particolari esigenze, in concomitanza con la realizzazione di particolari operazioni, ovvero a semplice discrezione e valutazione dell'OdV stesso.

11. SANZIONI DISCIPLINARI

11.1. I principi, le procedure e gli obblighi contenuti nel Modello adottato da **EGA** costituiscono obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 cod. civ. giusta la prescrizione dell'articolo 7, comma quarto, lett. b), D.lgs. 231/2001.

Il Sistema Disciplinare Interno costituisce il complesso organico di prescrizioni regolanti le procedure interne di rilevazione, accertamento, contestazione della violazione del Modello (comprensivo del Codice etico e delle regole di condotta prescritte dai Protocolli), nonché di successivo sanzionamento del trasgressore.

Esso è conformato alle norme di cui allo Statuto dei Lavoratori, legge 20 maggio 1970, n.

300, con riguardo ai diritti ed alle garanzie del Lavoratore, nonché alle prescrizioni di cui al CCNL applicato da **EGA**. L'obbligazione espressa di rispettare tali disposizioni viene altresì ribadita nei contratti di collaborazione, di qualsiasi tipo, stipulati dalla Società con i Terzi.

Per ogni trasgressione troveranno applicazione sanzioni disciplinari proporzionate e adeguate, nel rispetto dell'articolo 2106 cod. civ. alla gravità delle mancanze e comunque valutate in base ai seguenti criteri:

- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza);
- rilevanza degli obblighi violati;
- collocazione gerarchica/funzionale dell'autore della violazione;
- conseguenze e potenzialità di danno per **EGA**;
- ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti/attenuanti;
- eventuale concorso di più soggetti;
- recidiva.

La violazione commessa configura un illecito disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie in sede penale, civile o strettamente contrattuale.

In particolare, per le violazioni delle prescrizioni del Modello penal-preventivo adottato da **EGA** trovano applicazione le seguenti misure sanzionatorie:

- per i Dirigenti, misure nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ("CCNL Dirigenti");
- per i Lavoratori dipendenti - che non abbiano la qualifica di dirigenti - sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 cod. civ. e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970, nel rispetto delle prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento;
- clausole contrattuali di natura sanzionatoria e/o risolutoria, salvo la richiesta di risarcimento danni, inserite nei contratti stipulati con Collaboratori, Intermediari,
- misure alternative che inducano al rispetto delle suddette disposizioni, nei confronti di coloro verso i quali non è possibile applicare le misure sopra previste.

L'OdV controllerà che le misure sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente.

Nel caso in cui con una sola azione od omissione vengano commesse più infrazioni, ciascuna delle quali punita con una sanzione specifica, verrà irrogata la sanzione più grave.

11.2. Infrazioni Membri Organi Sociali

EGA valuta con rigore le infrazioni alle prescrizioni del Modello vigente poste in essere dai Vertici aziendali (Organo amministrativo ed Organi di controllo), tenuti a rappresentare l'immagine di **EGA** presso Dipendenti, Soci e *Stakeholders*.

La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza, della trasparenza e della legalità presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da chi esercita la *leadership* aziendale, in modo da costituire esempio e stimolo nei confronti di chi opera con/per **EGA**.

All'OdV è riconosciuto il potere di interloquire con gli Organi societari e la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità e/o di revoca per "*giusta causa*". In caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello da parte dei membri degli organi di gestione e/o di controllo, l'OdV in ragione del fatto che la violazione sia stata commessa da un singolo membro, ovvero dall'intero organo collegiale, informerà tempestivamente l'Organo di

amministrazione e/o il Revisore dei Conti e/o l'Assemblea, per la pronta assunzione delle opportune iniziative e i conseguenti provvedimenti.

Anche nell'interesse del membro dell'Organo autore della violazione, l'OdV proporrà all'Organo amministrativo, al Revisore dei Conti e/o, se del caso all'Assemblea, i provvedimenti idonei alla eventuale sospensione temporanea dall'esercizio dei poteri/funzioni ad esso attribuiti, per il tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti di responsabilità.

11.3. Infrazioni dei Dirigenti.

In caso di violazione del Dirigente (i.e. direttori, condirettori, vice-direttore, institori, procuratori con stabile mandato *ad negotia*), si provvederà ad applicare le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicato.

In particolare:

1. Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Le violazioni da parte del Dirigente, salvo che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi indicati nel presente Sistema Disciplinare, devono essere annotate nel suo stato di servizio.

L'annotazione è strumentale anche al rilevamento di eventuali recidive.

Tali infrazioni saranno considerate dall'Organo amministrativo in sede di determinazione degli emolumenti, fatti salvi gli scatti di anzianità previsti dal CCNL Dirigenti.

2. Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

La violazione che per gli altri lavoratori subordinati comporterebbero la sanzione del licenziamento, daranno luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del Dirigente nei modi previsti dal CCNL Dirigenti (licenziamento con contestuale motivazione).

4. Infrazioni dei Quadri e dei Lavoratori Subordinati.

Il Modello è portato a conoscenza di tutti i Dipendenti di **EGA** con qualsiasi modalità (affissione in bacheca, consegna di copia dello stesso, intranet aziendale) nonché attraverso la tenuta di specifici corsi informativi e formativi.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e configurano illeciti di natura disciplinare.

Le sanzioni rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dal Capitolo DISCIPLINA del vigente Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

In particolare, l'inosservanza dei doveri e delle prescrizioni comporta, a seconda dell'entità della violazione valutata in base alle prescrizioni del CCNL, l'applicazione dei seguenti provvedimenti sanzionatori:

1) Incorre nei provvedimenti di Rimprovero scritto il lavoratore che:

violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di Multa di importo variabile fino al massimo di 4 ore di retribuzione, ovvero nel provvedimento di Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il lavoratore che:

adotti nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato

dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

3) Può incorrere, infine, anche nel provvedimento di licenziamento il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico di **EGA** di misure previste dal Decreto.

Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 saranno commisurate alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Management aziendale.

Il Sistema Disciplinare viene costantemente monitorato dalla Funzione Personale con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

11.4. Infrazioni dei Collaboratori Esterni e dei Partners

Le violazioni del Modello per quanto questo risulti applicabile a Terzi, Fornitori di beni e/o di servizi e Collaboratori esterni - fatta salva l'azione di risarcimento di eventuali danni sofferti da **EGA** - comporterà l'applicazione immediata delle misure previste quali clausole contrattuali di "*risoluzione ipso iure*", negli atti di conferimento dell'incarico.

Le violazioni danno luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento imputabile ex articolo 1453 cod. civ. ovvero comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto nei modi previsti dall'articolo 1456 cod. civ. A tal fine viene prevista una "*clausola risolutiva espressa*" nel contratto di conferimento d'incarico, ovvero nel documento che sostanzia l'instaurazione di un rapporto continuativo tra **EGA** ed il Collaboratore esterno, anche mediante un *addendum* al contratto da tempo stipulato che ne risulti privo. **EGA** potrà sottoporre a tali soggetti, anche successivamente all'instaurazione del rapporto, un modulo di dichiarazione di conoscenza e presa d'atto della vigenza del Codice Etico, nonché dei Protocolli limitatamente alla sezione regolante il funzionamento del Servizio aziendale/funzione con la quale lo stesso entra in relazione, il quale dovrà datare e sottoscrivere per incondizionata accettazione.

12. PRINCIPI PROCEDURALI

12.1. L'OdV, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza del Modello, è chiamato a rilevare eventuali violazioni, accertandole direttamente nel corso di verifiche, ispezioni, controlli, ovvero indirettamente, a fronte di segnalazioni e comunicazioni inviate dal Responsabile del Servizio aziendale interessato, o dal responsabile della Funzione Personale, ovvero dal singolo Collaboratore, anche in forma anonima.

EGA ha adottato un Regolamento della procedura di segnalazione.

12.2. Tale segnalazione potrà essere effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione idoneo a garantirne l'anonimato e la riservatezza e non potrà mai giustificare azioni di ripercussione sull'autore della segnalazione, ancorché sia stata accertata l'infondatezza di essa.

Ove sia rilevata una possibile violazione, l'OdV espletterà un'attività istruttoria volta all'accertamento della violazione e della sua gravità, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi di tutela del Lavoratore sanciti nello Statuto dei Lavoratori, nonché delle procedure all'uopo previste dal CCNL applicato.

All'esito ne verrà data comunicazione formale all'Organo dirigente di **EGA** che, quale Datore di lavoro, attiverà la procedura disciplinare, fatto salvo l'eventuale ricorso al Giudice del Lavoro e/o di eventuali Organi conciliatori, se attivabili.

12.3. Sebbene resti in capo al Datore di lavoro l'irrogazione della sanzione disciplinare, l'OdV potrà fornire parere consultivo (non obbligatorio, né vincolante) circa la congruità della sanzione individuata e la sua concreta attitudine ad eliminare la reiterazione della violazione, come ulteriori violazioni della medesima specie.

Roma, li 2025

L'OdV

Avvocato Giuseppe Ibello

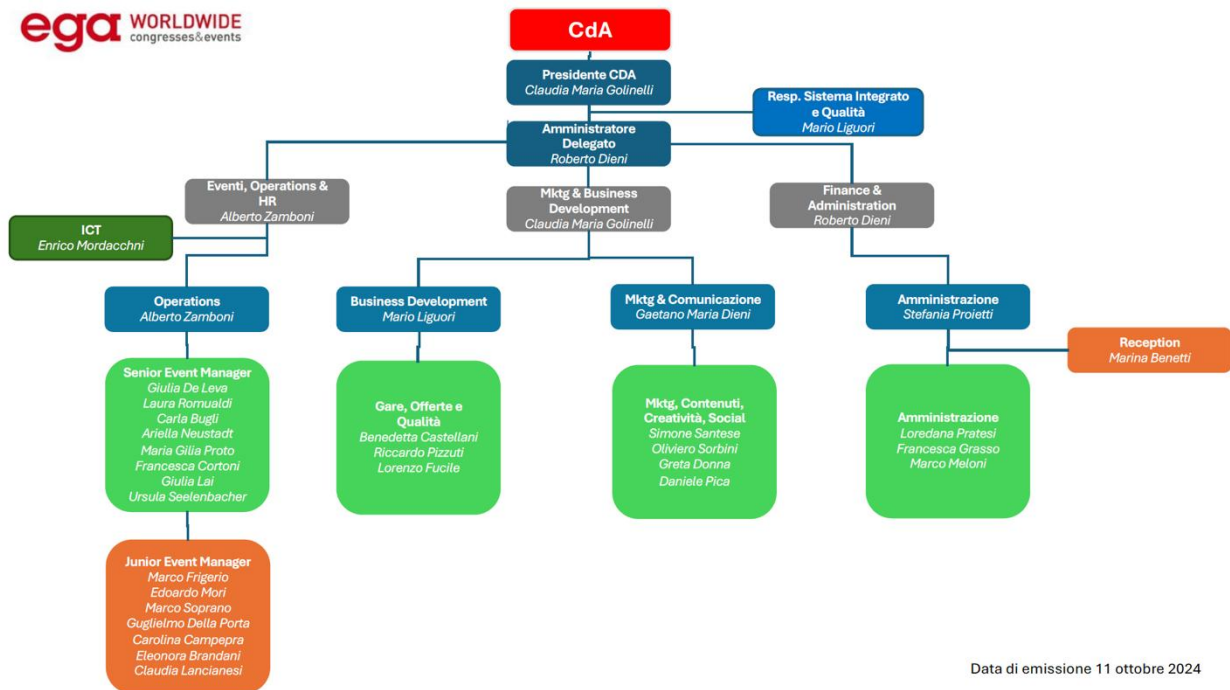


Società Ega Studio

Regole Comportamentali Ex D.lgs. 231/2001

**Reati Presupposto Articoli 25octies e
25octies 1 D.lgs 231/2001**

1. ORGANIGRAMMA



2. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce protocollo comportamentale del sistema ex D.lgs. 231/2001, adottato da **EGA** ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio potenziale per la commissione dei Reati Presupposto di cui al Catalogo ex D.lgs. 231/2001.

Costituisce, quindi, parte integrante del Modello di Organizzazione adottato da **EGA**, quale norma comportamentale inderogabile.

La violazione – commissiva e/o omissiva – delle regole di cui al presente documento costituisce fatto disciplinarmente rilevante con legittima adozione dei provvedimenti disciplinari di cui al C.c.n.l. di riferimento, applicato da **EGA**.

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo sono così individuati e sintetizzati:

esistenza di protocolli: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, ruoli e responsabilità, modalità operative e controlli per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

tracciabilità e verificabilità ex post delle attività/operazioni/ transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento alla effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni della operazione ed individuino chi abbia autorizzato, effettuato, registrato e verificata l'operazione stessa. La salvaguardia di dati e

procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici;

segregazione dei compiti: il sistema deve garantire l'applicazione dei principi di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione alla effettuazione di una operazione deve avere luogo sotto la responsabilità di soggetti diversi da quello che esegua operativamente o controlli l'operazione. Inoltre: a) i poteri e le responsabilità debbono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della organizzazione; b) i poteri autorizzativi e di firma debbono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate; c) adeguata conoscenza all'interno della organizzazione aziendale e della struttura, dei poteri autorizzativi e di firma. Ogni atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge. La segregazione è garantita, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, da più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi, anche facendo ricorso a sistemi informatici che abilitino talune operazioni solo a persone identificate ed autorizzate.

3. ARTICOLO 25OCTIES - FATTISPECIE REATI PRESUPPOSTO

Il presente documento costituisce regola comportamentale inderogabile in relazione alle fattispecie di Reato Presupposto ex Articolo 25octies D.lgs. 231/2001, segnatamente, Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio – Articolo aggiunto dal D.lgs. 231/2007, modificato dalla Legge nr. 186/2014 e dal D.lgs. nr. 195/2021:

Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

4. ARTICOLO 25OCTIES 1 – FATTISPECIE REATI PRESUPPOSTO

Trattasi dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e del trasferimento fraudolento di valori (aggiunto dal D.lgs. 184/2021 e modificato dalla Legge nr. 137/2023), relativo, quindi, alle seguenti fattispecie di Reato presupposto:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

5. ILLUSTRAZIONE FATTISPECIE REATI EX ARTICOLO 250CTIES

5.1. L'articolo 648 c.p., rubricato **RICICLAGGIO**, stabilisce che

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato di **AUTORICICLAGGIO** previsto dal successivo articolo 648-ter c.p. stabilisce che

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. (...)

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. (...)

5.2. Differenze

Il primo elemento di divergenza tra riciclaggio e autoriciclaggio è rappresentato dalla qualificazione dell'Autore del Reato

Nel riciclaggio, infatti, può commettere il reato solamente colui che non ha commesso e non ha concorso a commettere il reato presupposto da cui derivano i proventi del reato.

Nell'autoriciclaggio, il reato può infatti essere commesso esclusivamente colui che ha commesso il delitto presupposto.

Il comportamento dell'autore del reato di riciclaggio consiste infatti nel sostituire o nel trasferire i proventi del reato, o compiere altre operazioni (il legislatore è inteso prevedere un termine volutamente ricollegabile ad ampi significati).

La condotta dell'autore del reato di autoriciclaggio può invece consistere nella sostituzione, nel trasferimento o nella fruizione dei proventi del reato.

In termini ancora più esemplificativi, l'autoriciclaggio ingloba nelle proprie previsioni sia la condotta tipica del riciclaggio che quella del successivo reato di impiego.

Le differenze sono sicuramente più attenuate per quanto attiene le modalità con cui si effettua la condotta nei distinti reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

Nel reato di riciclaggio il Codice Penale riporta:

(...) chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (...)

nel reato di autoriciclaggio si compie tale cenno:

(...) avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (...)

Nel testo sull'autoriciclaggio è stato aggiunto l'avverbio concretamente: l'avverbio dovrebbe indurre l'interprete a valutare la configurabilità del reato di autoriciclaggio solamente nelle ipotesi in cui gli operatori, pur compiendo con la dovuta diligenza le verifiche del caso, non sono in grado di ricostruire l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi, ovvero questa sia comunque particolarmente difficoltosa.

Come abbiamo già avuto modo di affrontare quanto ci siamo occupati del nostro primo approfondimento di autoriciclaggio, sembra dunque che il legislatore abbia voluto sanzionare solamente quelle condotte che sono dotate di una specifica capacità ingannatoria.

Se quanto sopra è chiaro, allora dovrebbe esserlo anche il fatto che l'impiego, la sostituzione e il trasferimento che risultano essere agli occhi degli operatori facilmente tracciabili, non sono in grado di configurare l'autoriciclaggio.

E' prevista una clausola di non punibilità della condotta nella fattispecie dell'autoriciclaggio:

non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

5.3. Differenze con la Ricettazione

La **RICETTAZIONE** e il riciclaggio sono reati distinti, entrambi inerenti la condotta per la gestione di denaro o beni di provenienza illecita, ma con diverse caratteristiche.

La ricettazione consiste nel semplice atto di acquistare, ricevere o occultare un bene di provenienza delittuosa, mentre il riciclaggio va oltre, prevedendo azioni mirate a mascherare l'origine illecita e rendere difficile l'identificazione del bene. Quindi:

Ricettazione: Attività: Acquisto, ricezione o occultamento di un bene di provenienza delittuosa - **Finalità:** Procurare un profitto a sé o ad altri.

Riciclaggio: Attività: Sostituzione, trasferimento o altre operazioni sui beni di provenienza delittuosa, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza - **Finalità:** Render difficile l'accertamento della provenienza illecita dei beni.

6. PRINCIPALI AREE AZIENDALI RISULTANTI A RISCHIO

6.1. Il rischio inerente è il rischio di un evento senza considerare i controlli o le misure di mitigazione implementate per gestirlo. Il rischio residuo, invece, è il rischio che rimane dopo che sono stati implementati i controlli e le misure di mitigazione. In sostanza, il rischio inerente è il rischio "lordo" o "potenziale", mentre il rischio residuo è il rischio "netto" o "effettivo".

Rischio Inerente:

È il livello di rischio intrinseco a un'attività o processo senza considerare le misure di controllo o le azioni intraprese per gestirlo. Si tratta del rischio "potenziale" o "lordo", che riflette la probabilità di un evento negativo e il suo potenziale impatto.

Rischio Residuo:

È il livello di rischio rimanente dopo aver implementato i controlli e le misure di mitigazione. Riflette il livello di rischio "effettivo" o "netto", tenendo conto delle azioni intraprese per gestire i rischi inerenti.

Relazione tra Rischio Inerente e Residuo:

Il rischio residuo è sempre inferiore al rischio inerente, poiché le misure di mitigazione sono progettate per ridurre il rischio. La differenza tra i due valori è un indicatore dell'efficacia dei controlli implementati.

Importanza della Gestione del Rischio:

La gestione del rischio, che include l'analisi dei rischi inerenti e la valutazione dei rischi residui, è un processo continuo che mira a ridurre i rischi e a proteggere gli interessi di un'organizzazione

6.2. Con riferimento alla fattispecie di Reato Presupposto in esame le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex D.lgs. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- CdA ed Amministratore Delegato;
- Titolari di potere e/o deleghe;
- Responsabili e/o Addetti Aree Amministrazione e Finanza.

In relazione all'attività svolta da **EGA**, la Mappatura delle concrete potenzialità commissive dei reati in esame, in relazione all'attività di **EGA** è risultato quanto segue:

- una valutazione generale e specifica di media gravità associata ai processi aziendali che possono costituire rischio di Reati presupposto ex articoli 25octies e 25octies 1 D.lgs. 231/2001.

Costituisce situazione di generale attenzione nell'ambito delle suddette funzioni il seguente processo:

- i rapporti attivi e passivi con i terzi fornitori;
- potenziale conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi;
- potenziale occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa;
- potenziale acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa.

7. REGOLE GENERALI

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico di **EGA**, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui ai successivi paragrafi i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

8. STANDARD COMPORTAMENTALI

8.1. Le seguenti regole di carattere generale si applicano al CdA, al Consigliere Delegato, ai Responsabili ed Addetti Aree e Funzioni di Acquisto, nonché a soggetti terzi della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali.

Per quanto concerne tutte le operazioni di selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori, ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni e/o servizi, si stabilisce che:

- la scelta dei fornitori avviene sulla base di requisiti predeterminati da **EGA** e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la **EGA** formalizza anche i criteri in base ai quali i fornitori possono essere cancellati dalla lista-fornitori e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalla lista tenuta da **EGA** non possono essere determinate da una sola persona e vanno sempre motivate;
- **EGA** determina i criteri di valutazione dei fornitori, tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità degli stessi sulla base di riscontri, cumulativi fra loro, di tipo: a) soggettivo (es. loro storia istituzionale desumibile da elementi quali casellario giudiziale e visura camerale); b) oggettivo (es. attività usualmente svolta dal fornitore, coerenza fra la stessa ed il tipo di operazione richiesta ad **EGA**, coerenza dei mezzi di pagamento utilizzati in rapporto alla natura ed all'ammontare dell'operazione);
- I criteri di valutazione sopra indicati sono desunti da una serie di indicatori di anomalia per l'individuazione di transazioni sospette che, per quanto necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di fornitore individuati nel singolo caso concreto, sono individuati sulla base di criteri standard facenti riferimento ai seguenti parametri:
- profilo soggettivo del fornitore (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte dello stesso fornitore in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose); comportamento del fornitore (es. il fornitore

rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali; questi si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull'operazione; il fornitore rifiuta o solleva obiezioni quanto alla comunicazione alla Società del numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà accreditato; il fornitore si mostra poco collaborativo nel comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione; il fornitore insiste affinché l'operazione venga conclusa in fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo);

- profilo economico-patrimoniale dell'operazione richiesta dal fornitore (es. questi, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attività; il fornitore richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale, ovvero richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie);
- dislocazione territoriale del fornitore (es. questi ha sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione posta in essere, ovvero in un Paese straniero noto come centro off-shore o caratterizzato da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);
- caratteristiche e finalità dell'operazione (l'operazione appare non economicamente conveniente per il fornitore; l'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l'affare viene posto in essere attraverso singole consegne scaglionate in un breve lasso di tempo al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo; operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il fornitore);

8.2. Inoltre:

- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- gli incassi di **EGA** nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente e debbono avere luogo attraverso i legali canali degli Intermediari Finanziari abilitati;
- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto di fornitura prevede altresì l'obbligo in capo al fornitore di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile Interno;
- tracciabilità e verificabilità ex post della regolarità, veridicità e trasparenza transazioni, attraverso adeguati supporti cartacei od informatici;
- previsione di sistema interno di gestione dei pagamenti, attraverso un iter standardizzato di visti e/o autorizzazioni a più fasi;
- anagrafica clienti e fornitori.

9. FUNZIONI PECULIARI DELL'ODV SU TALI RISCHI - REATO

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo di Vigilanza in detto ambito si segnala:

- esame di eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
- verifica rispetto formalità procedura e delle regole comportamentali;
- verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe e dei poteri delle Funzioni vigenti;
- verifica modalità formalizzate e debitamente autorizzate per acquisti, pagamenti e/o incassi, anche per la verifica della corrispondenza tra registrazioni contabili di ciclo attivo e passivo e flussi di incasso/pagamenti.

L'Amministratore Delegato, i Titolari di poteri e/o deleghe, i Responsabili e gli Addetti delle Aree aziendali interessate, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, devono inviare all'OdV - con assoluta ed inderogabile tempestività – ove rilevino o ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo sono comunicati dall'OdV al CdA ed al Revisore Unico nelle proprie Relazioni periodiche, o tempestivamente, allorquando ricorrano particolari esigenze, in concomitanza con la realizzazione di particolari operazioni, ovvero a semplice discrezione e valutazione dell'OdV stesso.

10. SANZIONI DISCIPLINARI

10.1. I principi, le procedure e gli obblighi contenuti nel Modello adottato da **EGA** costituiscono obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 cod. civ. giusta la prescrizione dell'articolo 7, comma quarto, lett. b), D.lgs. 231/2001.

Il Sistema Disciplinare Interno costituisce il complesso organico di prescrizioni regolanti le procedure interne di rilevazione, accertamento, contestazione della violazione del Modello (comprensivo del Codice etico e delle regole di condotta prescritte dai Protocolli), nonché di successivo sanzionamento del trasgressore.

Esso è conformato alle norme di cui allo Statuto dei Lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, con riguardo ai diritti ed alle garanzie del Lavoratore, nonché alle prescrizioni di cui al CCNL applicato da **EGA**. L'obbligazione espressa di rispettare tali disposizioni viene altresì ribadita nei contratti di collaborazione, di qualsiasi tipo, stipulati da **EGA** con i Terzi.

Per ogni trasgressione troveranno applicazione sanzioni disciplinari proporzionate e adeguate, nel rispetto dell'articolo 2106 cod. civ. alla gravità delle mancanze e comunque valutate in base ai seguenti criteri:

- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza);
- rilevanza degli obblighi violati;
- collocazione gerarchica/funzionale dell'autore della violazione;
- conseguenze e potenzialità di danno per **EGA**;
- ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti/attenuanti;
- eventuale concorso di più soggetti;
- recidiva.

La violazione commessa configura un illecito disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie in sede penale, civile o strettamente contrattuale.

In particolare, per le violazioni delle prescrizioni del Modello penal-preventivo adottato da **EGA** trovano applicazione le seguenti misure sanzionatorie:

- per i Dirigenti, misure nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ("CCNL Dirigenti");
- per i Lavoratori dipendenti - che non abbiano la qualifica di dirigenti - sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 cod. civ. e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970, nel rispetto delle prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento;
- clausole contrattuali di natura sanzionatoria e/o risolutoria, salvo la richiesta di risarcimento danni, inserite nei contratti stipulati con Collaboratori, Intermediari,
- misure alternative che inducano al rispetto delle suddette disposizioni, nei confronti di coloro verso i quali non è possibile applicare le misure sopra previste.

L'OdV controllerà che le misure sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente.

Nel caso in cui con una sola azione od omissione vengano commesse più infrazioni, ciascuna delle quali punita con una sanzione specifica, verrà irrogata la sanzione più grave.

10.II. Infrazioni Membri Organi Sociali

EGA valuta con rigore le infrazioni alle prescrizioni del Modello vigente poste in essere dai Vertici aziendali (Organo amministrativo ed Organi di controllo), tenuti a rappresentare l'immagine di **EGA** presso Dipendenti, Soci e *Stakeholders*.

La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza, della trasparenza e della legalità presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da chi esercita la *leadership* aziendale, in modo da costituire esempio e stimolo nei confronti di chi opera con/per la Società.

All'OdV è riconosciuto il potere di interloquire con gli Organi societari e la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità e/o di revoca per "*giusta causa*". In caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello da parte dei membri degli organi di gestione e/o di controllo, l'OdV in ragione del fatto che la violazione sia stata commessa da un singolo membro, ovvero dall'intero organo collegiale, informerà tempestivamente l'Organo di amministrazione e/o il Collegio Sindacale e/o l'Assemblea, per la pronta assunzione delle opportune iniziative e i conseguenti provvedimenti.

Anche nell'interesse del membro dell'Organo autore della violazione, l'OdV proporrà all'Organo amministrativo, al Revisore dei Conti e/o, se del caso all'Assemblea, i provvedimenti idonei alla eventuale sospensione temporanea dall'esercizio dei poteri/funzioni ad esso attribuiti, per il tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti di responsabilità.

10.III. Infrazioni dei Dirigenti.

In caso di violazione del Dirigente (i.e. direttori, condirettori, vice-direttore, istitutori, procuratori con stabile mandato *ad negotia*), si provvederà ad applicare le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicato.

In particolare:

1. Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Le violazioni da parte del Dirigente, salvo che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi indicati nel presente Sistema Disciplinare, devono essere annotate nel suo stato di servizio.

L'annotazione è strumentale anche al rilevamento di eventuali recidive.

Tali infrazioni saranno considerate dall'Organo amministrativo in sede di determinazione degli emolumenti, fatti salvi gli scatti di anzianità previsti dal CCNL Dirigenti.

2. Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

La violazione che per gli altri lavoratori subordinati comporterebbero la sanzione del licenziamento, daranno luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del Dirigente nei modi previsti dal CCNL Dirigenti (licenziamento con contestuale motivazione).

4. Infrazioni dei Quadri e dei Lavoratori Subordinati.

Il Modello è portato a conoscenza di tutti i Dipendenti di **EGA** con qualsiasi modalità (affissione in bacheca, consegna di copia dello stesso, intranet aziendale) nonché attraverso la tenuta di specifici corsi informativi e formativi.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e configurano illeciti di natura disciplinare.

Le sanzioni rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dal Capitolo DISCIPLINA del vigente Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

In particolare, l'inosservanza dei doveri e delle prescrizioni comporta, a seconda dell'entità della violazione valutata in base alle prescrizioni del CCNL, l'applicazione dei seguenti provvedimenti sanzionatori:

1) Incorre nei provvedimenti di Rimprovero scritto il lavoratore che:

violò le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di Multa di importo variabile fino al massimo di 4 ore di retribuzione, ovvero nel provvedimento di Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il lavoratore che:

adotti nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

3) Può incorrere, infine, anche nel provvedimento di licenziamento il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico di **EGA** di misure previste dal Decreto.

Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 saranno commisurate alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Management aziendale.

Il Sistema Disciplinare viene costantemente monitorato dalla Funzione Personale con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

10.IV. Infrazioni dei Collaboratori Esterni e dei Partners

Le violazioni del Modello per quanto questo risulti applicabile a Terzi, Fornitori di beni e/o di servizi e Collaboratori esterni - fatta salva l'azione di risarcimento di eventuali danni sofferti da **EGA** - comporterà l'applicazione immediata delle misure previste quali clausole contrattuali di "risoluzione ipso iure", negli atti di conferimento dell'incarico.

Le violazioni danno luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento imputabile ex articolo 1453 cod. civ. ovvero comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto nei modi previsti dall'articolo 1456 cod. civ. A tal fine viene prevista una "clausola risolutiva espressa" nel contratto di conferimento d'incarico, ovvero nel documento che sostanzia l'instaurazione di un rapporto continuativo tra **EGA** ed il Collaboratore esterno, anche mediante un *addendum* al contratto da tempo stipulato che ne risulti privo. **EGA** potrà sottoporre a tali soggetti, anche successivamente all'instaurazione del rapporto, un modulo di dichiarazione di conoscenza e presa d'atto della vigenza del Codice Etico, nonché dei Protocolli limitatamente alla sezione regolante il funzionamento del Servizio aziendale/funzione con la quale lo stesso entra in relazione, il quale dovrà datare e sottoscrivere per incondizionata accettazione.

11. PRINCIPI PROCEDURALI

L'OdV, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza del Modello, è chiamato a rilevare eventuali violazioni, accertandole direttamente nel corso di verifiche, ispezioni, controlli, ovvero indirettamente, a fronte di segnalazioni e comunicazioni inviate dal Responsabile del Servizio aziendale interessato, o dal responsabile della Funzione Personale, ovvero dal singolo Collaboratore, anche in forma anonima.

EGA ha adottato un Regolamento della procedura di segnalazione.

Tale segnalazione potrà essere effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione idoneo a garantirne l'anonimato e la riservatezza e non potrà mai giustificare azioni di ripercussione sull'autore della segnalazione, ancorché sia stata accertata l'infondatezza di essa.

Ove sia rilevata una possibile violazione, l'OdV espletterà un'attività istruttoria volta all'accertamento della violazione e della sua gravità, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi di tutela del Lavoratore sanciti nello Statuto dei Lavoratori, nonché delle procedure all'uopo previste dal CCNL applicato.

All'esito ne verrà data comunicazione formale all'Organo dirigente di **EGA** che, quale Datore di lavoro, attiverà la procedura disciplinare, fatto salvo l'eventuale ricorso al Giudice del Lavoro e/o di eventuali Organi conciliatori, se attivabili.

Sebbene resti in capo al Datore di lavoro l'irrogazione della sanzione disciplinare, l'OdV potrà fornire parere consultivo (non obbligatorio, né vincolante) circa la congruità della sanzione individuata e la sua concreta attitudine ad eliminare la reiterazione della violazione, come ulteriori violazioni della medesima specie.

Roma, li 28 maggio 2025

L'OdV

Avvocato Giuseppe Ibello

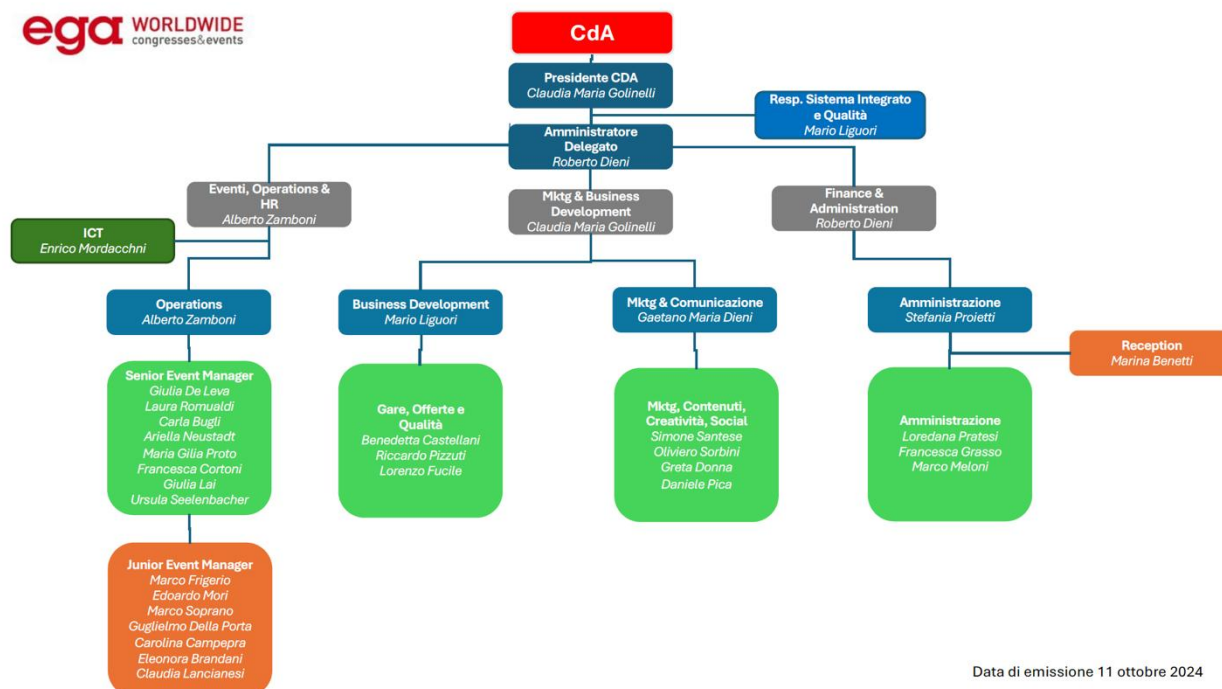


Società Ega Studio

Regole Comportamentali Ex D.lgs. 231/2001

**Reati Presupposto Articolo
25quinquiesdecies D.lgs 231/2001**

1. ORGANIGRAMMA



2. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce protocollo comportamentale del sistema ex D.lgs. 231/2001, adottato da **EGA** ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio potenziale per la commissione dei Reati Presupposto di cui al Catalogo ex D.lgs. 231/2001.

Costituisce, quindi, parte integrante del Modello di Organizzazione adottato da **EGA**, quale norma comportamentale inderogabile.

La violazione – commissiva e/o omissiva – delle regole di cui al presente documento costituisce fatto disciplinarmente rilevante con legittima adozione dei provvedimenti disciplinari di cui al C.c.n.l. di riferimento, applicato da **EGA**.

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo sono così individuati e sintetizzati:

esistenza di protocolli: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, ruoli e responsabilità, modalità operative e controlli per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

tracciabilità e verificabilità ex post delle attività/operazioni/ transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento alla effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni della operazione ed individuino chi abbia autorizzato, effettuato, registrato e verificata l'operazione stessa. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di

sicurezza già previste dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici;

segregazione dei compiti: il sistema deve garantire l'applicazione dei principi di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione alla effettuazione di una operazione deve avere luogo sotto la responsabilità di soggetti diversi da quello che esegua operativamente o controlli l'operazione. Inoltre: a) i poteri e le responsabilità debbono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della organizzazione; b) i poteri autorizzativi e di firma debbono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate; c) adeguata conoscenza all'interno della organizzazione aziendale e della struttura, dei poteri autorizzativi e di firma. Ogni atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge. La segregazione è garantita, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, da più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi, anche facendo ricorso a sistemi informatici che abilitino talune operazioni solo a persone identificate ed autorizzate.

3. ARTICOLO 25QUINQUESDECIES - FATTISPECIE REATI PRESUPPOSTO

Il presente documento costituisce regola comportamentale inderogabile in relazione alle fattispecie di Reato Presupposto ex Articolo 25quinqüesdecies D.lgs. 231/2001, segnatamente, Reati Tributari – Articolo aggiunto dalla Legge nr. 157/2019 e dal D.lgs. nr. 75/2020:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)

Omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis D.lgs. 74/2000)

Omesso versamento di IVA (articolo 10-ter D.lgs. 74/2000)

Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.lgs. n. 87/2024]

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)

4. ILLUSTRAZIONE FATTISPECIE REATI EX ARTICOLO 25QUINQUESDECIES

Articolo 2, commi 1 e 2-bis, D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 -bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non-constituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Articolo 4 D.lgs. 74/2000 – Dichiarazione Infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento

dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Articolo 5 D.lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).

Articolo 8 D.lgs.74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 -bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 10 D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Articolo 10-bis D.lgs. 74/2000 - Omesso versamento di ritenute certificate

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell' articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 . In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell' articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a cinquantamila euro.

Articolo 10-ter D.lgs. 74/2000 - Omesso versamento di IVA

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non e' in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell' articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell' articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , il colpevole e' punito se l'ammontare del debito residuo e' superiore a settantacinquemila euro.

Articolo 10-quater D.lgs. 74/2000 -Indebita compensazione.

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Articolo 11 D.lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

5. PRINCIPALI AREE AZIENDALI RISULTANTI A RISCHIO

5.1. Il rischio inerente è il rischio di un evento senza considerare i controlli o le misure di mitigazione implementate per gestirlo. Il rischio residuo, invece, è il rischio che rimane dopo che sono stati implementati i controlli e le misure di mitigazione. In sostanza, il rischio inerente è il rischio "lordo" o "potenziale", mentre il rischio residuo è il rischio "netto" o "effettivo".

Rischio Inerente:

È il livello di rischio intrinseco a un'attività o processo senza considerare le misure di controllo o le azioni intraprese per gestirlo. Si tratta del rischio "potenziale" o "lordo", che riflette la probabilità di un evento negativo e il suo potenziale impatto.

Rischio Residuo:

È il livello di rischio rimanente dopo aver implementato i controlli e le misure di mitigazione. Riflette il livello di rischio "effettivo" o "netto", tenendo conto delle azioni intraprese per gestire i rischi inerenti.

Relazione tra Rischio Inerente e Residuo:

Il rischio residuo è sempre inferiore al rischio inerente, poiché le misure di mitigazione sono progettate per ridurre il rischio. La differenza tra i due valori è un indicatore dell'efficacia dei controlli implementati.

Importanza della Gestione del Rischio:

La gestione del rischio, che include l'analisi dei rischi inerenti e la valutazione dei rischi residui, è un processo continuo che mira a ridurre i rischi e a proteggere gli interessi di un'organizzazione.

5.2. Risultano potenzialità commissive dei reati ex articolo 25quiquiesdecies D.lgs. n. 231/2001, in combinato disposto con gli articoli 2621 e ss Cod. civ., valutabili di grado medio.

Trattandosi di " *reati propri* " i soli possibili autori risultano, anche in termini di concorso, Il CdA, l'Amministratore Delegato, i Titolari di poteri e/o deleghe, il Responsabile e/o Addetto preposto alla redazione dei documenti contabili ex Legge n. 262/2005, il Revisore dei Conti, i liquidatori e coloro che svolgono tali funzioni anche in via di fatto (articolo 2639 c.c.).

Costituiscono situazioni di generale attenzione nell'ambito delle funzioni ed Aree di attività i seguenti macro-processi/processi:

- tenuta della contabilità generale; adempimenti fiscali, tributari e contributivi;
- attività di formazione per bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, reporting, relazioni-prospetti e comunicazioni sociali;
- operazioni di amministrazione finanziaria e contabile ordinaria;
- adempimenti e trasmissione documenti contabili – finanziari;
- adempimenti fiscali e tributari;
- rapporti con i fornitori,
- operazioni di straordinaria amministrazione.

Per le altre fattispecie di reati in sede di Mappatura sono state rilevate, in un'ottica prudenziale, rischiosità di livello medio, in considerazione dell'attività di impresa svolta da **EGA**, soggetta a controlli/verifiche ante, durante e post.

6. REGOLE GENERALI

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico di **EGA**, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui ai successivi paragrafi i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico, dello Statuto, nonché alle regole e prescrizioni comportamentali contenute nel presente Modello.

Al CdA, all'Amministratore Delegato, ai Titolari di poteri e/o deleghe, ai Responsabili, agli Addetti, ai Dipendenti, ad ogni Collaboratore e/o Consulente, al Revisore dei Conti è fatto divieto di porre in essere - da soli o in concorso con soggetti terzi - comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste nell'articolo 25quiquiesdecies.

Sono altresì proibite le condotte che comportino la violazione dei Protocolli e delle procedure previste nella presente Parte Speciale.

7. REGOLE COMPORTAMENTALI

7.1. E' fatto espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle comunicazioni sociali, degli adempimenti fiscali ed erariali, al fine di una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di **EGA**;

porre la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, custodia, elaborazione ed illustrazione dei documenti, dati e delle informazioni contabili e sociali;

curare la tempestività delle formalità e degli adempimenti in materia fiscale, tributaria, erariale;

osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività della contabilità e della situazione patrimoniale, economica, finanziaria, al fine di non configurare, neppure potenzialmente, i reati presupposto in esame, attraverso la rappresentazione di dati non legalmente reali e veritieri;

garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, anche mediante un Sistema informatico di gestione e controllo;

osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge relative agli adempimenti di carattere fiscale e tributario;

vigilare e verificare la correttezza dei documenti ed atti propedeutici, autorizzativi, di validazione di rilievo fiscale e tributario;

tracciare la documentazione di riferimento e/o presuppositiva agli adempimenti fiscali e tributari;

escludere, categoricamente, una rappresentazione finanziaria – patrimoniale non corretta, parziale, inesatta o falsa per eludere, anche potenzialmente, gli adempimenti e gli obblighi erariali, fiscali, tributari, anche attraverso la manomissione, l'alterazione, falso ideologico di documenti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione giuridica, economica patrimoniale e finanziaria;

omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione giuridica, economica patrimoniale e finanziaria di **EGA**, ai fini degli adempimenti fiscali e tributari;

porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti (cartacei od informatici) o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino l'esecuzione degli adempimenti fiscali, anche in termini di mero differimento rispetto ai termini legali previsti per la loro esecuzione ed ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Revisore dei Conti;

determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea o dei Soci, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare e/o di impedirne e/o limitarne il controllo nell'ambito della materia tributaria;

porre in essere qualsiasi comportamento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte di Autorità pubbliche;

compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati quali pratiche di corruzione, favori illegittimi o che possano generare privilegi per sé e/o altri.

7.II. Per l'attuazione delle regole elencate nel precedente paragrafo, devono essere rispettate, oltre alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, le procedure specifiche di seguito descritte per le singole Attività Sensibili.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano al CdA, all'Amministratore Delegato, ai Titolari di poteri e/o deleghe, ai Dipendenti, Responsabili, Addetti, nonché a soggetti terzi della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

tenere un comportamento collaborativo, corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la P.A., gli Enti Previdenziali, gli Enti Erariali, qualunque soggetto terzo;

assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la P.A., gli Enti Erariali e Previdenziali, qualunque terzo;

rispettare rigorosamente le normative in tema di Contratti Pubblici, tracciabilità, antimafia;

rispettare rigorosamente le prescrizioni in materia tributaria, erariale, fiscale, anche per ciò che concerne il rispetto dei termini di adempimento e/o comunicazione.

7.III. E' fatto espesso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino gli estremi di un reato presupposto tributario. In particolare, è fatto divieto di:

fornire e/o esibire dati e/o documenti falsi e/o alterati;

ritardarne, per qualsiasi causa e/o ragione la trasmissione;

predisporre documentazione e /o fornire informazioni o dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere sgravi e/o esoneri fiscali e/o tributari, anche solo parziali o temporanei;

omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni e/o gli atti della P.A. ovvero dei Soci, degli Enti Tributari, Erariali, Previdenziali e qualunque soggetto terzo;

effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o ad incaricati di pubblico servizio e/o delle verifiche e/o ispezioni in tema.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o concessione di altro vantaggio (ad es. promesse di assunzione, ecc.) a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare la loro indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.

7.IV. Procedure specifiche

In un'ottica special-preventiva, devono essere altresì rispettate le seguenti regole:

- non può essere effettuato alcun pagamento in contanti per importi superiori alla soglia indicata dalla normativa di cui D.lgs. 19 settembre 2012, n. 169, " *Antiriciclaggio* ", dovendo ogni transazione essere effettuata per il tramite di Intermediari Finanziari abilitati;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di accreditamenti, contributi o finanziamenti, devono essere veritiere e contenere solo elementi reali;
- gli Esponenti aziendali esercenti funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sulla corretta attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie, al CdA, all'Organismo di Vigilanza ed al Revisore dei Conti;
- coloro i quali siano competenti alla redazione ed alla trasmissione per via informatica o telematica ad enti della P.A., come nei confronti degli Enti Erariali e Tributari di report, rendiconti periodici o su richiesta, dovranno essere a ciò formalmente incaricati e dovranno operare conformandosi alle prescrizioni comportamentali ed alle cautele previste dal Protocollo preventivo dei Reati Informatici, ex articolo 24 bis;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare i soli Esponenti aziendali a ciò espressamente delegati. Del procedimento di ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali, prontamente comunicati all'Organismo di Vigilanza ed al Revisore dei Conti;
- giustificare adeguatamente operazioni di svalutazione o " *riporto a perdita* " di un credito precedentemente iscritto in bilancio;
- ogni corrispondenza o reporting destinato ad esponenti della P.A., Enti Erariali e Previdenziali deve essere effettuata mediante trasmissione di " *posta certificata* ", con archiviazione (informatica o cartacea) della relativa documentazione. La corrispondenza di tipo meramente esecutivo dovrà essere archiviata.
- nei rapporti con la Committenza e gli Stakeholders, ovvero, eventualmente nei confronti di altri Enti Pubblici, l'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto

verranno effettuate sotto il controllo del CdA e, se del caso, da parte del Revisore dei Conti;

- i processi di acquisto devono rispettare, ove applicabili, le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016, della normativa della trasparenza, della tracciabilità dei flussi finanziari, della normativa antimafia;
- le offerte dei fornitori devono essere valutate sulla base di criteri oggettivi;
- le motivazioni della scelta del Fornitore devono essere trasparenti e ricostruibili ex post;
- segregazione e separazione dei compiti tra i Responsabili e/o Addetti delle Funzioni che svolgono attività di estrazione, analisi e formazione della contabilità ai fini degli adempimenti tributari, fiscali e previdenziali;
- regolare, trasparente, aggiornata tenuta delle scritture contabili e loro messa a disposizione per il CdA, per il Revisore dei Conti e per l'OdV a loro richiesta;
- immediata comunicazione di avvisi di addebito, cartelle esattoriali, richieste di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate al CdA, al Revisore dei Conti e all'OdV;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- gli incassi di **EGA** nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente e debbono avere luogo attraverso i legali canali degli Intermediari Finanziari abilitati.

8. FUNZIONI PECULIARI DELL'ODV SU TALI RISCHI - REATO

8.1. Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

monitoraggio della funzionalità delle Procedure e Regole Comportamentali e, in coordinamento con l'Organo Amministrativo e con il Revisore dei Conti, dell'adeguatezza dell'assetto di governance e management, ai fini della prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali nell'ambito del sistema di prevenzione della commissione dei reati ex articolo 25quiquiesdecies;

esame di eventuali segnalazioni specifiche, rese anche in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;

esame e parere consultivo su richiesta dell'Organo amministrativo su qualsiasi operazione di gestione straordinaria, od ordinaria che per valore o per tipologia risulti di particolare interesse o rischiosità per la Società;

setting, gap analysis, aggiornamento ed ottimizzazione dei Protocolli comportamentali per la prevenzione dei rischi-reato ex articolo 25quiquiesdecies;

verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe dei poteri delle Funzioni vigenti;

coordinamento e flusso informativo dal Responsabile e/o Addetto alla tenuta dei documenti contabili e societari nella definizione delle procedure amministrative e contabili, nel monitoring di congruità ed effettività, nonché sull'andamento della gestione sociale;

coordinamento con l'Organo amministrativo, con il Responsabile e/o Addetto alla funzione, nonché con il Revisore dei Conti, al fine di valutare e curare l'adeguatezza dell'assetto di organizzazione, gestione e controllo di **EGA**, comprensivo dell'adeguatezza, operatività ed efficacia del Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001;

esame di eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;

verifica rispetto formalità procedura e delle regole comportamentali;

verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe e dei poteri delle Funzioni vigenti;

verifica modalità formalizzate e debitamente autorizzate per acquisti, pagamenti e/o incassi, anche per la verifica della corrispondenza tra registrazioni contabili di ciclo attivo e passivo e flussi di incasso/pagamenti.

8.2. Il CdA, il Consigliere Delegato, i Responsabili delle Aree aziendali interessate, i Consulenti ed il Revisore dei Conti, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, devono inviare all'OdV – con rigorosa tempestività, immediatezza e precisione – ove rilevino o ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'articolo 25quinqüesdecies.

8.3. I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo amministrativo ed al Revisore dei Conti nelle Relazioni periodiche, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV.

9. SANZIONI DISCIPLINARI

9.1. I principi, le procedure e gli obblighi contenuti nel Modello adottato da **EGA** costituiscono obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 cod. civ. giusta la prescrizione dell'articolo 7, comma quarto, lett. b), D.lgs. 231/2001.

Il Sistema Disciplinare Interno costituisce il complesso organico di prescrizioni regolanti le procedure interne di rilevazione, accertamento, contestazione della violazione del Modello (comprensivo del Codice etico e delle regole di condotta prescritte dai Protocolli), nonché di successivo sanzionamento del trasgressore.

Esso è conformato alle norme di cui allo Statuto dei Lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, con riguardo ai diritti ed alle garanzie del Lavoratore, nonché alle prescrizioni di cui al CCNL applicato da **EGA**. L'obbligazione espressa di rispettare tali disposizioni viene altresì ribadita nei contratti di collaborazione, di qualsiasi tipo, stipulati da **EGA** con i Terzi.

Per ogni trasgressione troveranno applicazione sanzioni disciplinari proporzionate e adeguate, nel rispetto dell'articolo 2106 cod. civ. alla gravità delle mancanze e comunque valutate in base ai seguenti criteri:

- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza);
- rilevanza degli obblighi violati;
- collocazione gerarchica/funzionale dell'autore della violazione;
- conseguenze e potenzialità di danno per **EGA**;
- ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti/attenuanti;
- eventuale concorso di più soggetti;

- recidiva.

La violazione commessa configura un illecito disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie in sede penale, civile o strettamente contrattuale.

In particolare, per le violazioni delle prescrizioni del Modello penal-preventivo adottato da **EGA** trovano applicazione le seguenti misure sanzionatorie:

- per i Dirigenti, misure nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ("CCNL Dirigenti");
- per i Lavoratori dipendenti - che non abbiano la qualifica di dirigenti - sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 cod. civ. e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970, nel rispetto delle prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento;
- clausole contrattuali di natura sanzionatoria e/o risolutoria, salvo la richiesta di risarcimento danni, inserite nei contratti stipulati con Collaboratori, Intermediari,
- misure alternative che inducano al rispetto delle suddette disposizioni, nei confronti di coloro verso i quali non è possibile applicare le misure sopra previste.

L'OdV controllerà che le misure sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente.

Nel caso in cui con una sola azione od omissione vengano commesse più infrazioni, ciascuna delle quali punita con una sanzione specifica, verrà irrogata la sanzione più grave.

9.II. Infrazioni Membri Organi Sociali

EGA valuta con rigore le infrazioni alle prescrizioni del Modello vigente poste in essere dai Vertici aziendali (Organo amministrativo ed Organi di controllo), tenuti a rappresentare l'immagine di **EGA** presso Dipendenti, Soci e *Stakeholders*.

La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza, della trasparenza e della legalità presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da chi esercita la *leadership* aziendale, in modo da costituire esempio e stimolo nei confronti di chi opera con/per la Società.

All'OdV è riconosciuto il potere di interloquire con gli Organi societari e la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità e/o di revoca per "*giusta causa*". In caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello da parte dei membri degli organi di gestione e/o di controllo, l'OdV in ragione del fatto che la violazione sia stata commessa da un singolo membro, ovvero dall'intero organo collegiale, informerà tempestivamente l'Organo di amministrazione e/o il Collegio Sindacale e/o l'Assemblea, per la pronta assunzione delle opportune iniziative e i conseguenti provvedimenti.

Anche nell'interesse del membro dell'Organo autore della violazione, l'OdV proporrà all'Organo amministrativo, al Revisore dei Conti e/o, se del caso all'Assemblea, i provvedimenti idonei alla eventuale sospensione temporanea dall'esercizio dei poteri/funzioni ad esso attribuiti, per il tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti di responsabilità.

9.III. Infrazioni dei Dirigenti.

In caso di violazione del Dirigente (i.e. direttori, condirettori, vice-direttore, institori, procuratori con stabile mandato *ad negotia*), si provvederà ad applicare le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicato.

In particolare:

1. Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Le violazioni da parte del Dirigente, salvo che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi indicati nel presente Sistema Disciplinare, devono essere annotate nel suo stato di servizio.

L'annotazione è strumentale anche al rilevamento di eventuali recidive.

Tali infrazioni saranno considerate dall'Organo amministrativo in sede di determinazione degli emolumenti, fatti salvi gli scatti di anzianità previsti dal CCNL Dirigenti.

2. Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

La violazione che per gli altri lavoratori subordinati comporterebbero la sanzione del licenziamento, daranno luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del Dirigente nei modi previsti dal CCNL Dirigenti (licenziamento con contestuale motivazione).

4. Infrazioni dei Quadri e dei Lavoratori Subordinati.

Il Modello è portato a conoscenza di tutti i Dipendenti di **EGA** con qualsiasi modalità (affissione in bacheca, consegna di copia dello stesso, intranet aziendale) nonché attraverso la tenuta di specifici corsi informativi e formativi.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e configurano illeciti di natura disciplinare.

Le sanzioni rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dal Capitolo DISCIPLINA del vigente Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

In particolare, l'inosservanza dei doveri e delle prescrizioni comporta, a seconda dell'entità della violazione valutata in base alle prescrizioni del CCNL, l'applicazione dei seguenti provvedimenti sanzionatori:

1) Incorre nei provvedimenti di Rimprovero scritto il lavoratore che:

violò le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adottò, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di Multa di importo variabile fino al massimo di 4 ore di retribuzione, ovvero nel provvedimento di Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il lavoratore che:

adottò nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

3) Può incorrere, infine, anche nel provvedimento di licenziamento il lavoratore che adottò, nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico di **EGA** di misure previste dal Decreto.

Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 saranno commisurate alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Management aziendale.

Il Sistema Disciplinare viene costantemente monitorato dalla Funzione Personale con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

9.IV. Infrazioni dei Collaboratori Esterni e dei Partners

Le violazioni del Modello per quanto questo risulti applicabile a Terzi, Fornitori di beni e/o di servizi e Collaboratori esterni - fatta salva l'azione di risarcimento di eventuali danni sofferti da **EGA** - comporterà l'applicazione immediata delle misure previste quali clausole contrattuali di "*risoluzione ipso iure*", negli atti di conferimento dell'incarico.

Le violazioni danno luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento imputabile ex articolo 1453 cod. civ. ovvero comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto nei modi previsti dall'articolo 1456 cod. civ. A tal fine viene preveduta una "*clausola risolutiva espressa*" nel contratto di conferimento d'incarico, ovvero nel documento che sostanzia l'instaurazione di un rapporto continuativo tra **EGA** ed il Collaboratore esterno, anche mediante un *addendum* al contratto da tempo stipulato che ne risulti privo. **EGA** potrà sottoporre a tali soggetti, anche successivamente all'instaurazione del rapporto, un modulo di dichiarazione di conoscenza e presa d'atto della vigenza del Codice Etico, nonché dei Protocolli limitatamente alla sezione regolante il funzionamento del Servizio aziendale/funzione con la quale lo stesso entra in relazione, il quale dovrà datare e sottoscrivere per incondizionata accettazione.

10. PRINCIPI PROCEDURALI

L'OdV, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza del Modello, è chiamato a rilevare eventuali violazioni, accertandole direttamente nel corso di verifiche, ispezioni, controlli, ovvero indirettamente, a fronte di segnalazioni e comunicazioni inviate dal Responsabile del Servizio aziendale interessato, o dal responsabile della Funzione Personale, ovvero dal singolo Collaboratore, anche in forma anonima.

EGA ha adottato un Regolamento della procedura di segnalazione.

Tale segnalazione potrà essere effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione idoneo a garantirne l'anonimato e la riservatezza e non potrà mai giustificare azioni di ripercussione sull'autore della segnalazione, ancorché sia stata accertata l'infondatezza di essa.

Ove sia rilevata una possibile violazione, l'OdV espletterà un'attività istruttoria volta all'accertamento della violazione e della sua gravità, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi di tutela del Lavoratore sanciti nello Statuto dei Lavoratori, nonché delle procedure all'uopo previste dal CCNL applicato.

All'esito ne verrà data comunicazione formale all'Organo dirigente di **EGA** che, quale Datore di lavoro, attiverà la procedura disciplinare, fatto salvo l'eventuale ricorso al Giudice del Lavoro e/o di eventuali Organi conciliatori, se attivabili.

Sebbene resti in capo al Datore di lavoro l'irrogazione della sanzione disciplinare, l'OdV potrà fornire parere consultivo (non obbligatorio, né vincolante) circa la congruità della sanzione individuata e la sua concreta attitudine ad eliminare la reiterazione della violazione, come ulteriori violazioni della medesima specie.

Roma, li 28 maggio 2025

L'OdV

Avvocato Giuseppe Ibello

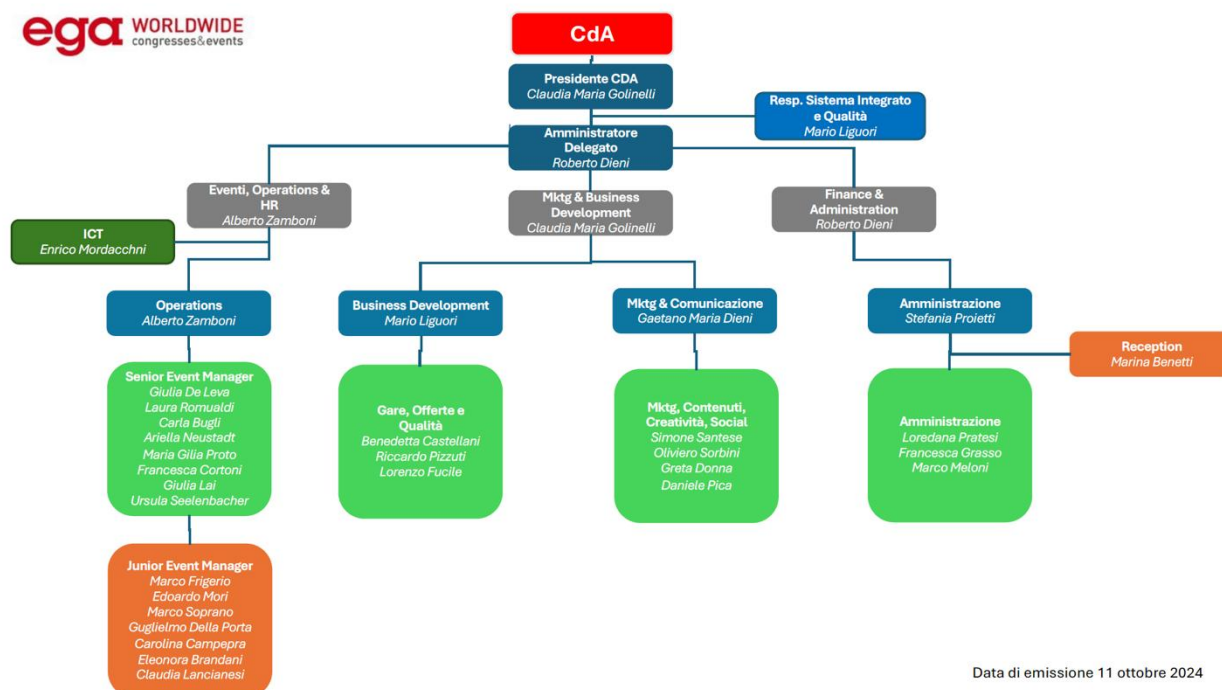


Società Ega

Regole Comportamentali Ex D.lgs. 231/2001

**Reati Presupposto Articolo 25undecies D.lgs
231/2001**

1. ORGANIGRAMMA



2. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce protocollo comportamentale del sistema ex D.lgs. 231/2001, adottato da **EGA** ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio potenziale per la commissione dei Reati Presupposto di cui al Catalogo ex D.lgs. 231/2001.

Costituisce, quindi, parte integrante del Modello di Organizzazione adottato da **EGA**, quale norma comportamentale inderogabile.

La violazione – commissiva e/o omissiva – delle regole di cui al presente documento costituisce fatto disciplinarmente rilevante con legittima adozione dei provvedimenti disciplinari di cui al C.c.n.l. di riferimento, applicato da **EGA**.

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo sono così individuati e sintetizzati:

esistenza di protocolli: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, ruoli e responsabilità, modalità operative e controlli per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

tracciabilità e verificabilità ex post delle attività/operazioni/ transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento alla effettuazione di controlli che

attestino le caratteristiche e le motivazioni della operazione ed individuino chi abbia autorizzato, effettuato, registrato e verificata l'operazione stessa. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici;

segregazione dei compiti: il sistema deve garantire l'applicazione dei principi di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione alla effettuazione di una operazione deve avere luogo sotto la responsabilità di soggetti diversi da quello che esegua operativamente o controlli l'operazione. Inoltre: a) i poteri e le responsabilità debbono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della organizzazione; b) i poteri autorizzativi e di firma debbono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate; c) adeguata conoscenza all'interno della organizzazione aziendale e della struttura, dei poteri autorizzativi e di firma. Ogni atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge. La segregazione è garantita, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, da più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi, anche facendo ricorso a sistemi informatici che abilitino talune operazioni solo a persone identificate ed autorizzate.

3. ARTICOLO 25UNDECIES - FATTISPECIE REATI PRESUPPOSTO

Fattispecie di Reato Presupposto ex Articolo 25undecies D.lgs. 231/2001, Articolo aggiunto dal D.lgs. nr. 121/2011, modificato dalla Legge nr. 68/2025, modificato dal D.lgs. nr. 21/2018 e modificato dalla Legge nr. 137/2023:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs n.152/2006, art. 137)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs n.152/2006, art. 256)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs n. 152/2006, art. 257)

Traffico illecito di rifiuti (D.lgs n.152/2006, art. 259)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs n.152/2006, art. 258)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 21/2018]

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs n.152/2006, art. 260-bis)

Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279)

Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. n.202/2007, art. 8)

Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. n.202/2007, art. 9)

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Da ultimo, si segnala l'emanazione del Decreto Legge 8 agosto 2025 nr. 116 - Riorganizzazione della repressione degli illeciti in materia di rifiuti.

Il testo interviene su Codice Penale, Codice di Procedura Penale, Testo Unico Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), Codice della Strada e normative speciali, con l'obiettivo di:

- reprimere con più severità l'abbandono dei rifiuti e la gestione illecita;
- contrastare discariche abusive e combustione illecita;
- potenziare i controlli con strumenti tecnologici e misure antimafia;
- finanziare la bonifica della Terra dei Fuochi;

Per quanto di interesse nell'ambito del Sistema ex D.lgs. 231/2001, si devono segnalare l'articolo 1 lettera h):

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

h) dopo l'articolo 259 sono inseriti i seguenti:

«Art. 259-bis (Aggravante dell'attività di impresa). - 1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

e l'articolo 6 del D.L. che interviene, espressamente, sull'aggiornamento dell'articolo 25undecies D.lgs. 231/2001:

Art. 6

Modifiche all'articolo 25-undecies

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), la parola: «duecentocinquanta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento»;

2) alla lettera b), le parole: «da quattrocento a ottocento quote» sono sostituite dalle seguenti: «da seicento a novecento quote»;

3) alla lettera d), le parole: «da trecento» sono sostituite dalle seguenti: «da quattrocentocinquanta»;

4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;»;

5) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;»;

b) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater)» e le parole: «, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)» sono soppresse;

c) al comma 2:

1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;»;

3) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;»;

4) alla lettera e), le parole: «da centocinquanta a duecentocinquanta quote» sono sostituite dalle seguenti: «da trecento a quattrocentocinquanta quote»;

5) la lettera f) è abrogata;

d) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.».

4. ILLUSTRAZIONE FATTISPECIE REATI

Inquinamento ambientale (articolo 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000,00 a 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (articolo 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in

danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Circostanze aggravanti (articolo 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Associazione per delinquere (articolo 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, perciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. (omissis)

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727 bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o

2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.lgs. 152/06, articolo 137, comma 2)

Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Comma 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (D.lgs. 152/06, articolo 137, comma 3)

Comma 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (D.lgs. 152/06, articolo 137, comma 5)

Comma 5. (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Comma 5. (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma. (omissis)

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D.lgs. 152/06, articolo 137, comma 11)

Comma 11. - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (D.lgs. 152/06, articolo 137, comma 13)

Comma 13. - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. 152/06, articolo 256, comma 1)

Comma 1. (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Discarica non autorizzata (D.lgs. 152/06, articolo 256, comma 3)

Comma 3. (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore

o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Miscelazione di rifiuti (D.lgs. 152/06, articolo 256, comma 5)

Comma 5. - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (D.lgs. 152/06, articolo 256, comma 6)

Comma 6. (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Bonifica dei siti (D.lgs. 152/06, articolo 257, comma 1)

Comma 1. - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Bonifica dei siti da sostanze pericolose (D.lgs. 152/06, articolo 257, comma 2)

Comma 2. - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. 152/06, articolo 258, comma 4)

Comma 4. (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/06, articolo 259, comma 1)

Comma 1. - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da

millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/06, articolo 260, comma 1)

Comma 1. - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (D.lgs. 152/06, articolo 260, comma 2)

Comma 2. - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (D.lgs. 152/06, articolo 279, comma 5)

Comma 2. - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Comma 5. - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 150/92, articolo 1, comma 1)

Comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del

Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 150/92, articolo 1, comma2)

Comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 549/93, articolo 3)

art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 7: Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. 202/07, articolo 8)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni

dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).

Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs 202/07, articolo 9, comma2)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi

5. PRINCIPALI AREE AZIENDALI RISULTANTI A RISCHIO

5.1. Il rischio inerente è il rischio di un evento senza considerare i controlli o le misure di mitigazione implementate per gestirlo. Il rischio residuo, invece, è il rischio che rimane dopo che sono stati implementati i controlli e le misure di mitigazione. In sostanza, il rischio inerente è il rischio "lordo" o "potenziale", mentre il rischio residuo è il rischio "netto" o "effettivo".

Rischio Inerente:

È il livello di rischio intrinseco a un'attività o processo senza considerare le misure di controllo o le azioni intraprese per gestirlo. Si tratta del rischio "potenziale" o "lordo", che riflette la probabilità di un evento negativo e il suo potenziale impatto.

Rischio Residuo:

È il livello di rischio rimanente dopo aver implementato i controlli e le misure di mitigazione. Riflette il livello di rischio "effettivo" o "netto", tenendo conto delle azioni intraprese per gestire i rischi inerenti.

Relazione tra Rischio Inerente e Residuo:

Il rischio residuo è sempre inferiore al rischio inerente, poiché le misure di mitigazione sono progettate per ridurre il rischio. La differenza tra i due valori è un indicatore dell'efficacia dei controlli implementati.

Importanza della Gestione del Rischio:

La gestione del rischio, che include l'analisi dei rischi inerenti e la valutazione dei rischi residui, è un processo continuo che mira a ridurre i rischi e a proteggere gli interessi di un'organizzazione.

5.2. Con riferimento alla fattispecie di reato presupposto in esame, le funzioni/attività valutate sensibili sono così individuate:

- CdA;
- Direzione Generale;
- Responsabile Qualità;
- Responsabile Area Operativa;
- Dipendenti;
- Appaltatori, subappaltatori e collaboratori esterni.

Di assai potenziale rischio sono le fattispecie previste dall'articolo 256 del D.lgs. 152/06, in tema di discarica abusiva di rifiuti, anche pericolosi.

Costituiscono pertanto situazioni di particolare attenzione i seguenti processi:

- adempimento formalità raccolta, catalogazione, gestione dei rifiuti;
- smaltimento e conferimento rifiuti.

In relazione all'attività svolta da **EGA**, dalle potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato quanto segue:

una valutazione specifica di bassa gravità in relazione alle fattispecie di reato presupposto ex articolo 25undecies D.lgs. 231/2001.

Costituiscono situazione di attenzione nell'ambito delle funzioni ed aree di attività i seguenti macro-processi / processi:

- fasi accreditamenti;
- operatività gestione rifiuti;
- richieste e utilizzo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti nazionali o comunitari;
- gestione delle ispezioni da parte di Enti della Pubblica Amministrazione;
- rapporti con P.A., per pagamento prestazioni, ottenimento di licenze, autorizzazioni, concessioni, accreditamenti;
- gestione dei rapporti con persone anche solo potenzialmente coinvolte nel processo della fase negoziale;

Altre fattispecie sono rilevate in ottica rischio non applicabile.

6. REGOLE GENERALI

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi al rigoroso rispetto delle leggi, dei principi contenuti nel Codice Etico di **EGA** e nel presente Regolamento, al fine di prevenire il verificarsi dei reati ambientali.

In particolare, devono essere adottati, rispettati, vigilati le seguenti regole generali di comportamento:

- gestire e monitorare, a livello aziendale, il complessivo sistema di gestione ambientale, identificando gli scostamenti rispetto agli obiettivi e le attività pianificate, nonché supervisionare l'efficacia, l'efficienza ed il mantenimento nel tempo del sistema di procedure e regolamenti in essere in materia ambientale;
- definizione di specifiche disposizioni organizzative e di un sistema di job description, adeguando il sistema di deleghe e procure, al fine di specificare le figure professionali preposte alla gestione delle attività di natura ambientale e le rispettive responsabilità assegnate, ivi incluse le modalità di coordinamento tra i soggetti deputati al controllo;
- previsione, nell'ambito dei contratti con fornitori esterni che svolgono attività di impatto ambientale per conto di **EGA** di specifiche clausole contrattuali che impegnino il fornitore al rispetto di tutte le norme ambientali nello svolgimento delle proprie attività;
- analisi e valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali, con riferimento all'analisi dei rischi ambientali e all'identificazione delle misure di prevenzione, protezione e mitigazione connesse;
- definizione delle modalità operative per la gestione ed il mantenimento in efficienza delle misure di prevenzione, protezione e mitigazione ambientali;
- definizione delle modalità operative per la gestione delle emergenze in materia ambientale;
- gestione e monitoraggio degli adempimenti normativi ambientali relativi a fornitori di attività che hanno impatto ambientale;
- definizione delle modalità operative per la misura, la sorveglianza e il monitoraggio delle prestazioni in materia ambientale e degli incidenti ambientali intervenuti;
- pianificazione, gestione e consuntivazione degli impegni di spesa in materia ambientale (scadenze, risorse, rendicontazione e tracciabilità delle spese);
- gestione dell'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in materia di ambiente;
- consultazione, comunicazione e formazione in merito alle tematiche ambientali;
- definizione delle modalità di gestione, archiviazione e tracciabilità della documentazione del sistema di controllo in merito alle tematiche ambientali;
- sistema di audit interni con relativi reporting sulle tematiche ambientali.

7. REGOLE COMPORTAMENTALI

Per l'attuazione delle regole elencate nel precedente paragrafo, devono essere rispettate, oltre alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, nel Codice Etico, le procedure specifiche di seguito descritte per le singole Attività Sensibili.

7.1. In ordine a tutte le attività svolte da **EGA** e nella funzione penal – preventiva della commissione dei reati ambientali, in via generale, ai destinatari è richiesto:

- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dai regolamenti interni a tutela dell'ambiente e tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo per la loro puntuale applicazione;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie previste nell'ambito dei reati ambientali.

7.2. Con riferimento alla gestione dei rifiuti è vietato:

- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di anche uno solo dei requisiti e/o presupposti normativamente previsti per lo svolgimento di tali attività;

- effettuare attività non autorizzata di miscelazione dei rifiuti o di discarica di rifiuti;
- predisporre ovvero utilizzare durante le attività false certificazioni sulla natura, sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, ovvero utilizzare una copia cartacea della modulistica RENTRI fraudolentemente alterata;
- cedere, ricevere, trasportare esportare, importare o comunque gestire abusivamente rifiuti, di qualsiasi genere e natura, attraverso operazioni ed attività, anche organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto;
- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi contenente false indicazioni su natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati ovvero di una copia cartacea della modulistica RENTRI fraudolentemente alterata (quando applicabile).

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico - comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente di **EGA**) o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

E' fatto obbligo ai soggetti coinvolti di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza l'impossibilità di attuare gli obblighi previsti indicandone la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata, nonché ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia dell'attività (es. modifiche legislative e regolamenti, circostanze non regolamentate, mutamenti nell'attività disciplinata, modifica della struttura aziendale e della Direzione/Servizi coinvolti, ecc.).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è necessario che in tutti i casi di:

- violazioni presunte o effettive delle prescrizioni normative ovvero di quelle di cui al presente paragrafo;
- verifiche e ispezioni da parte delle Autorità competenti;
- apertura e chiusura di procedimenti,

venga data immediata e tempestiva comunicazione al CdA, all'Amministratore Delegato e all'Organismo di Vigilanza.

7.3. EGA, al fine di evitare il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di concretizzare, anche solo a livello di tentativo, uno o più reati ambientali, si impegna a:

- attuare idonea politica di formazione ed informazione nei confronti del personale dipendente a vario titolo coinvolto nelle attività rilevanti;
- garantire una condotta trasparente nei confronti della P.A., in ordine alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa, relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi ovvero alla gestione di verifiche ed ispezioni inerenti attività di processi di natura ambientale.

A titolo esemplificativo, **EGA** adotta processi e sviluppo delle attività di controllo volte a:

- non esibire documenti e dati falsi od alterati o manomessi o non completi;
- evitare condotte ingannevoli che possano indurre la P.A., la Committenza, i Terzi, in errore di valutazione tecnico-amministrativa sulle autorizzazioni, licenze,

- concessioni, permessi richiesti e/o presuppositivi, ovvero che possano impattare sull'esito di eventuali ispezioni e verifiche da parte di ogni Autorità competente;
- evitare di omettere indicazioni od informazioni che, se non comunicate, potrebbero ingenerare nella controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni non corrette ovvero non opportune;
- garantire la corretta tenuta, anche in termini di numerazione e vidimazione, e la corretta archiviazione dei formulari relativi al trasporto dei rifiuti ovvero della copia delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- prevedere ed assicurare un sistema di segregazione delle funzioni, con adeguato processo delle stesse;
- prevedere un sistema di tracciabilità e verificabilità ex post, anche ai fini della imputazione, delle procedure e delle regole comportamentali relative alla classe di reati presupposto in esame.

Inoltre, definiscono il rispetto dei compiti, dei ruoli e delle responsabilità così come statuiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo, dagli ordini di servizio, dalle procedure ulteriori obblighi che regolamentano:

- la gestione delle attività che generano scarichi idrici industriali;
- la gestione delle attività che generano emissioni in atmosfera;
- la gestione delle attività che possono dare luogo a bonifiche, ovvero all'identificazione degli eventi che potenzialmente possano contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
- la gestione delle attività aziendali connesse alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti;
- la gestione delle attività aziendali connesse alla cessione, al ricevimento, all'esportazione e all'importazione nonché alla gestione di ingenti quantità di rifiuti;
- la gestione delle attività aziendali connesse all'intermediazione di rifiuti;
- la gestione degli adempimenti connessi alla flotta adibita alla gestione e trasporto dei rifiuti;
- la gestione degli adempimenti connessi al RENTRI;
- le attività connesse alla manutenzione e gestione del patrimonio aziendale;
- attività connesse alla manutenzione e gestione degli impianti aziendali.

7.4. Standard di controllo specifici

Riguardo l'ottenimento, la modifica e/o il rinnovo delle autorizzazioni, affinché le attività aziendali siano svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti, gli *standard prescrivono* di:

- monitorare le tempistiche per l'ottenimento delle autorizzazioni o del rinnovo delle autorizzazioni esistenti;
- predisporre l'idonea documentazione prevista dall'iter autorizzativo e alla formalizzazione delle attività necessarie;
- regolare, aggiornata, formale tenuta dei registri di carico/scarico dei rifiuti, dei materiali speciali, dei conferimenti;
- regolare ed aggiornata tenuta dei registri relativi ai rifiuti conferiti nell'Isola Ecologica ovvero delle piattaforme attrezzate ed adibite o nei centri di raccolta.

Per quanto riguarda la gestione operativa delle attività di raccolta, trasporto, recupero, cessione, ricevimento, esportazione/importazione o gestione di rifiuti, comprese eventuali attività di intermediazione, gli *standard prescrivono* di:

- adottare criteri predefiniti di caratterizzazione, identificazione e separazione dei rifiuti, in tutte le fasi della loro gestione, al fine di impedire la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero dei rifiuti

- pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali;
- adottare criteri predefiniti per la scelta/identificazione/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti in conformità alla normativa vigente;
- eseguire le attività di raccolta/intermediazione dei rifiuti per categorie omogenee, identificando preventivamente le tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo, con relativa annotazione nei registri normativamente previsti;
- avviare le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità prevista e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalle autorizzazioni e dalla normativa vigente;
- garantire e mantenere i livelli di sicurezza ambientale, di sostenibilità e di sicurezza ed igiene del lavoro nelle Isole Ecologiche, ovvero nelle aree dedicate attrezzate e/o centri di raccolta;
- adempimento della regolare e completa compilazione della modulistica di riferimento per il rifiuto trattato.

Per quanto riguarda la gestione operativa della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, gli *standard* prescrivono di provvedere:

- alla pianificazione e l'esecuzione di attività di verifica e vigilanza di rifiuti abbandonati o sversati e alla segnalazione alle strutture competenti della presenza di eventuali rifiuti abbandonati o sversati, nonché alla messa in atto delle azioni correttive;
- alla chiara identificazione dei soggetti che conferiscono rifiuti in ingresso dei centri di raccolta e alla definizione delle modalità di esecuzione delle verifiche sulle pesate dei rifiuti in ingresso ed in uscita dei centri medesimi;
- adempimento della regolare e completa compilazione della modulistica di riferimento per il rifiuto trattato;
- all'esecuzione di verifiche documentali sulle targhe dei mezzi usciti dalle autorimesse per i giri di raccolta, al fine di valutare la corrispondenza del numero di mezzi usciti nella giornata rispetto a quanto pianificato.

Ove si faccia ricorso, per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti, la gestione di depositi temporanei, la cessione, il ricevimento, l'esportazione ed importazione, l'attività di intermediazione, etc., a ditte esterne, gli *standard* prescrivono specifici controlli in merito:

- al possesso dei requisiti tecnico-professionali dei fornitori, ivi incluse le autorizzazioni previste dalla normativa ambientale;
- alla rispondenza di quanto eventualmente richiesto con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente;
- all'inserimento di clausole contrattuali *standard* ed uniformi all'interno dei contratti di fornitura riguardanti il rispetto delle normative ambientali applicabili;
- alla corretta compilazione dei registri di carico/scarico come di ogni altra legale documentazione per l'affidamento, lo smaltimento, il conferimento.

Per quanto riguarda la gestione degli adempimenti connessi all'attuazione del RENTRI, gli *standard* prescrivono:

- formale designazione dei delegati RENTRI, nonché definizione degli obblighi e delle responsabilità assegnate a tali soggetti, coerentemente alle disposizioni di legge in materia;
- tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte dei soggetti deputati;
- definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della formazione specialistica dei delegati RENTRI;
- identificazione dei criteri di verifica dei dati relativi ai rifiuti inseriti a sistema da parte dei delegati RENTRI;
- predisposizione di un flusso informativo verso il referente RENTRI al fine di monitorare

cambiamenti organizzativi che rendano necessaria la ridefinizione dei soggetti delegati al RENTRI, anche al fine dell'aggiornamento dei dati inerenti l'iscrizione.

7.5. Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni

In riferimento ai reati ambientali, al fine di garantire un adeguato supporto documentale per ogni operazione, attraverso cui si possa procedere in ogni momento all'esecuzione di controlli che consentano di ricostruire le motivazioni dell'operazione e di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa, gli *standard* prescrivono la tracciabilità della documentazione relativa:

- alla gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- alla gestione delle attività di intermediazione di rifiuti;
- agli adempimenti ambientali connessi alla gestione della flotta aziendale;
- alla gestione degli adempimenti connessi al RENTRI;
- alle attività di gestione e manutenzione degli impianti, ivi incluse le richieste/rinnovi delle relative autorizzazioni.

7.6. Separazione dei compiti

In riferimento ai reati ambientali, per garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, gli *standard* prevedono che sia prevista la separazione delle responsabilità.

7.7. Esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate

In riferimento ai reati ambientali, al fine di garantire che i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, nonché chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione, gli *standard* prevedono un sistema di procure che attribuiscono i poteri per impegnare **EGA** verso l'esterno, in modo coerente con le mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte.

8. FUNZIONI PECULIARI DELL'ODV SU TALI RISCHI - REATO

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- ricezione di informazioni da parte del Responsabile/incaricato/addetto ambientale di **EGA**;
- verifica documentazione (esemplificativamente, formulari e/o Registri di carico/scarico ecc.);
- verifica adempimento della regolare e completa compilazione della modulistica di riferimento per il rifiuto trattato;
- verifica rispetto procedure raccolta, smaltimento, conferimento rifiuti;
- verifica contrattualistica di riferimento (esemplificativamente, conferimento Isole Ecologiche e/o Centri di Raccolta);
- accessi e/o ispezioni depositi;
- interviste e/o audit Responsabili Aree e Funzioni.

All'Organismo di Vigilanza è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, delle regole comportamentali,

delle disposizioni normative da parte dei destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati in esame;

- sulla reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sulla verifica delle formalità dei provvedimenti autorizzativi e sulla loro vigenza ed attualità, inerenti le Isole Ecologiche, i Centri di Raccolta, le eventuali aree dedicate ed attrezzate;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali;
- sull'adeguatezza, sull'applicazione e sull'efficacia del sistema sanzionatorio.

Il CdA, l'Amministratore Delegato, i Titolari di poteri e/o deleghe, i Responsabili e gli Addetti delle Aree aziendali interessate, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, devono inviare all'OdV - con assoluta ed inderogabile tempestività – ove rilevino o ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto.

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo nell'ambito dell'articolo 25ter D.lgs. 231/2001 sono comunicati dall'OdV all'Organo di governo nelle Relazioni periodiche, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

9. SANZIONI DISCIPLINARI

9.1. I principi, le procedure e gli obblighi contenuti nel Modello adottato da **EGA** costituiscono obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 cod. civ. giusta la prescrizione dell'articolo 7, comma quarto, lett. b), D.lgs. 231/2001.

Il Sistema Disciplinare Interno costituisce il complesso organico di prescrizioni regolanti le procedure interne di rilevazione, accertamento, contestazione della violazione del Modello (comprensivo del Codice etico e delle regole di condotta prescritte dai Protocolli), nonché di successivo sanzionamento del trasgressore.

Esso è conformato alle norme di cui allo Statuto dei Lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, con riguardo ai diritti ed alle garanzie del Lavoratore, nonché alle prescrizioni di cui al CCNL applicato da **EGA**. L'obbligazione espressa di rispettare tali disposizioni viene altresì ribadita nei contratti di collaborazione, di qualsiasi tipo, stipulati dalla Società con i Terzi.

Per ogni trasgressione troveranno applicazione sanzioni disciplinari proporzionate e adeguate, nel rispetto dell'articolo 2106 cod. civ. alla gravità delle mancanze e comunque valutate in base ai seguenti criteri:

- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza);
- rilevanza degli obblighi violati;
- collocazione gerarchica/funzionale dell'autore della violazione;
- conseguenze e potenzialità di danno per **EGA**;
- ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti/attenuanti;
- eventuale concorso di più soggetti;
- recidiva.

La violazione commessa configura un illecito disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie in sede penale, civile o strettamente contrattuale.

In particolare, per le violazioni delle prescrizioni del Modello penal-preventivo adottato da **EGA** trovano applicazione le seguenti misure sanzionatorie:

- per i Dirigenti, misure nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ("CCNL Dirigenti");
- per i Lavoratori dipendenti - che non abbiano la qualifica di dirigenti - sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 cod. civ. e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970, nel rispetto delle prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento;
- clausole contrattuali di natura sanzionatoria e/o risolutoria, salvo la richiesta di risarcimento danni, inserite nei contratti stipulati con Collaboratori, Intermediari,
- misure alternative che inducano al rispetto delle suddette disposizioni, nei confronti di coloro verso i quali non è possibile applicare le misure sopra previste.

L'OdV controllerà che le misure sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente.

Nel caso in cui con una sola azione od omissione vengano commesse più infrazioni, ciascuna delle quali punita con una sanzione specifica, verrà irrogata la sanzione più grave.

9.2. Infrazioni Membri Organi Sociali

EGA valuta con rigore le infrazioni alle prescrizioni del Modello vigente poste in essere dai Vertici aziendali (Organo amministrativo ed Organi di controllo), tenuti a rappresentare l'immagine di **EGA** presso Dipendenti, Soci e *Stakeholders*.

La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza, della trasparenza e della legalità presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da chi esercita la *leadership* aziendale, in modo da costituire esempio e stimolo nei confronti di chi opera con/per **EGA**.

All'OdV è riconosciuto il potere di interloquire con gli Organi societari e la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità e/o di revoca per "*giusta causa*". In caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello da parte dei membri degli organi di gestione e/o di controllo, l'OdV in ragione del fatto che la violazione sia stata commessa da un singolo membro, ovvero dall'intero organo collegiale, informerà tempestivamente l'Organo di amministrazione e/o il Revisore dei Conti e/o l'Assemblea, per la pronta assunzione delle opportune iniziative e i conseguenti provvedimenti.

Anche nell'interesse del membro dell'Organo autore della violazione, l'OdV proporrà all'Organo amministrativo, al Revisore dei Conti e/o, se del caso all'Assemblea, i provvedimenti idonei alla eventuale sospensione temporanea dall'esercizio dei poteri/funzioni ad esso attribuiti, per il tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti di responsabilità.

9.3. Infrazioni dei Dirigenti.

In caso di violazione del Dirigente (i.e. direttori, condirettori, vice-direttore, istitutori, procuratori con stabile mandato *ad negotia*), si provvederà ad applicare le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicato.

In particolare:

1. Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Le violazioni da parte del Dirigente, salvo che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi indicati nel presente Sistema Disciplinare, devono essere annotate nel suo stato di servizio.

L'annotazione è strumentale anche al rilevamento di eventuali recidive.

Tali infrazioni saranno considerate dall'Organo amministrativo in sede di determinazione degli emolumenti, fatti salvi gli scatti di anzianità previsti dal CCNL Dirigenti.

2. Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

La violazione che per gli altri lavoratori subordinati comporterebbero la sanzione del licenziamento, daranno luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del Dirigente nei modi previsti dal CCNL Dirigenti (licenziamento con contestuale motivazione).

4. Infrazioni dei Quadri e dei Lavoratori Subordinati.

Il Modello è portato a conoscenza di tutti i Dipendenti di **EGA** con qualsiasi modalità (affissione in bacheca, consegna di copia dello stesso, intranet aziendale) nonché attraverso la tenuta di specifici corsi informativi e formativi.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e configurano illeciti di natura disciplinare.

Le sanzioni rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dal Capitolo DISCIPLINA del vigente Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

In particolare, l'inosservanza dei doveri e delle prescrizioni comporta, a seconda dell'entità della violazione valutata in base alle prescrizioni del CCNL, l'applicazione dei seguenti provvedimenti sanzionatori:

1) Incorre nei provvedimenti di Rimprovero scritto il lavoratore che:

violò le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adottò, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di Multa di importo variabile fino al massimo di 4 ore di retribuzione, ovvero nel provvedimento di Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il lavoratore che:

adottò nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

3) Può incorrere, infine, anche nel provvedimento di licenziamento il lavoratore che adottò, nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico di **EGA** di misure previste dal Decreto.

Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 saranno commisurate alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Management aziendale.

Il Sistema Disciplinare viene costantemente monitorato dalla Funzione Personale con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

9.4. Infrazioni dei Collaboratori Esterni e dei Partners

Le violazioni del Modello per quanto questo risulti applicabile a Terzi, Fornitori di beni e/o di servizi e Collaboratori esterni - fatta salva l'azione di risarcimento di eventuali danni sofferti da **EGA** - comporterà l'applicazione immediata delle misure previste quali clausole contrattuali di "*risoluzione ipso iure*", negli atti di conferimento dell'incarico.

Le violazioni danno luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento imputabile ex articolo 1453 cod. civ. ovvero comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto nei modi previsti dall'articolo 1456 cod. civ. A tal fine viene preveduta una "*clausola risolutiva espressa*" nel contratto di conferimento d'incarico, ovvero nel documento che sostanzia l'instaurazione di un rapporto continuativo tra **EGA** ed il Collaboratore esterno, anche mediante un *addendum* al contratto da tempo stipulato che ne risulti privo. **EGA** potrà sottoporre a tali soggetti, anche successivamente all'instaurazione del rapporto, un modulo di dichiarazione di conoscenza e presa d'atto della vigenza del Codice Etico, nonché dei Protocolli limitatamente alla sezione regolante il funzionamento del Servizio aziendale/funzione con la quale lo stesso entra in relazione, il quale dovrà datare e sottoscrivere per incondizionata accettazione.

10. PRINCIPI PROCEDURALI

10.1. L'OdV, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza del Modello, è chiamato a rilevare eventuali violazioni, accertandole direttamente nel corso di verifiche, ispezioni, controlli, ovvero indirettamente, a fronte di segnalazioni e comunicazioni inviate dal Responsabile del Servizio aziendale interessato, o dal responsabile della Funzione Personale, ovvero dal singolo Collaboratore, anche in forma anonima.

EGA ha adottato un Regolamento della procedura di segnalazione.

10.2. Tale segnalazione potrà essere effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione idoneo a garantirne l'anonimato e la riservatezza e non potrà mai giustificare azioni di ripercussione sull'autore della segnalazione, ancorché sia stata accertata l'infondatezza di essa.

Ove sia rilevata una possibile violazione, l'OdV espletterà un'attività istruttoria volta all'accertamento della violazione e della sua gravità, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi di tutela del Lavoratore sanciti nello Statuto dei Lavoratori, nonché delle procedure all'uopo previste dal CCNL applicato.

All'esito ne verrà data comunicazione formale all'Organo dirigente di **EGA** che, quale Datore di lavoro, attiverà la procedura disciplinare, fatto salvo l'eventuale ricorso al Giudice del Lavoro e/o di eventuali Organi conciliatori, se attivabili.

10.3. Sebbene resti in capo al Datore di lavoro l'irrogazione della sanzione disciplinare, l'OdV potrà fornire parere consultivo (non obbligatorio, né vincolante) circa la congruità della sanzione individuata e la sua concreta attitudine ad eliminare la reiterazione della violazione, come ulteriori violazioni della medesima specie.

Roma, li 26 settembre 2025

L'OdV

Avvocato Giuseppe Ibello

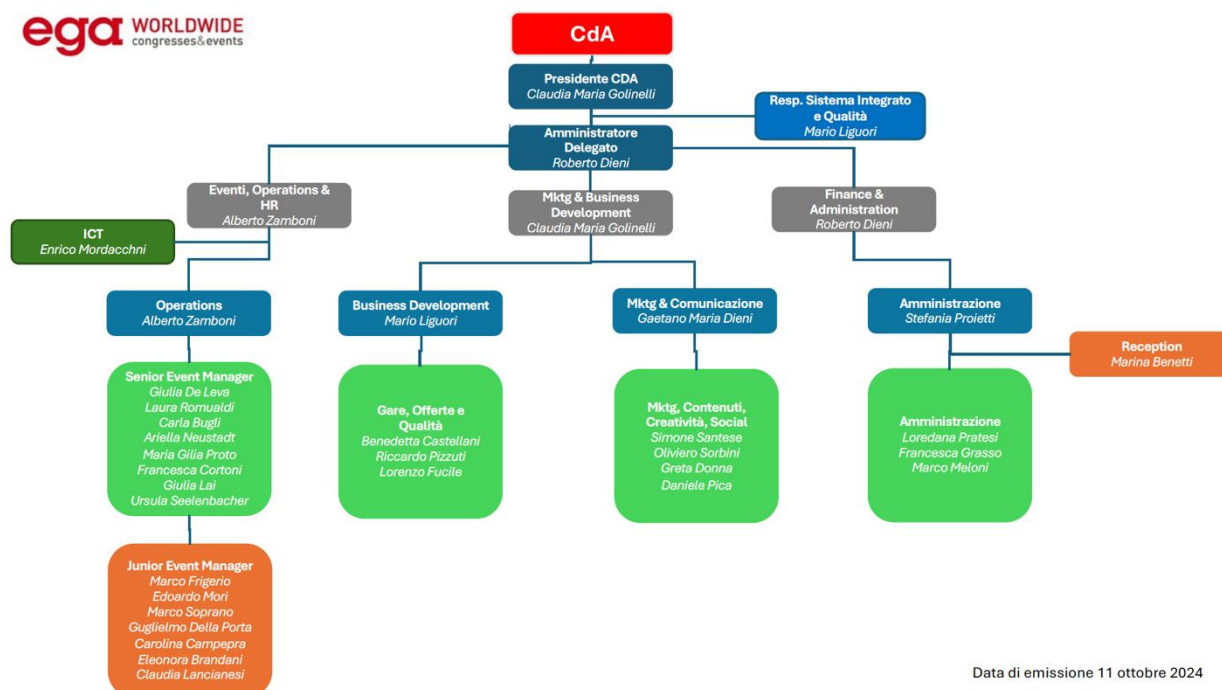


Società Ega

Regole Comportamentali Ex D.lgs. 231/2001

**Reati Presupposto Articolo 25quinquies,
25septies, 25duodecies, 25terdecies, D.lgs
231/2001**

1. ORGANIGRAMMA



2. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce protocollo comportamentale del sistema ex D.lgs. 231/2001, adottato da **EGA** ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio potenziale per la commissione dei Reati Presupposto di cui al Catalogo ex D.lgs. 231/2001.

Costituisce, quindi, parte integrante del Modello di Organizzazione adottato da **EGA**, quale norma comportamentale inderogabile.

La violazione – commissiva e/o omissiva – delle regole di cui al presente documento costituisce fatto disciplinarmente rilevante con legittima adozione dei provvedimenti disciplinari di cui al C.c.n.l. di riferimento, applicato da **EGA**.

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo sono così individuati e sintetizzati:

esistenza di protocolli: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, ruoli e responsabilità, modalità operative e controlli per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

tracciabilità e verificabilità ex post delle attività/operazioni/ transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento alla effettuazione di controlli che

attestino le caratteristiche e le motivazioni della operazione ed individuino chi abbia autorizzato, effettuato, registrato e verificata l'operazione stessa. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici;

segregazione dei compiti: il sistema deve garantire l'applicazione dei principi di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione alla effettuazione di una operazione deve avere luogo sotto la responsabilità di soggetti diversi da quello che esegua operativamente o controlli l'operazione. Inoltre: a) i poteri e le responsabilità debbono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della organizzazione; b) i poteri autorizzativi e di firma debbono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate; c) adeguata conoscenza all'interno della organizzazione aziendale e della struttura, dei poteri autorizzativi e di firma. Ogni atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge. La segregazione è garantita, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, da più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi, anche facendo ricorso a sistemi informatici che abilitino talune operazioni solo a persone identificate ed autorizzate.

3. ARTICOLO 25QUINQUES - FATTISPECIE REATI PRESUPPOSTO

Articolo 25quinques D.lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale – Articolo aggiunto dalla Legge nr. 228/2003, modificato dalla Legge nr. 199/2016:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinques c.p.)

Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.lgs. 21/2018]

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

4. ARTICOLO 25SEPTIES - FATTISPECIE REATI PRESUPPOSTO

Articolo 25septies D.lgs. 231/2001 – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela

dell'igiene e della salute sul lavoro – Articolo aggiunto dalla Legge nr. 123/2007, modificato dalla Legge nr. 3/2018:

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

5. ARTICOLO 25DUODECIES - FATTISPECIE REATI PRESUPPOSTO

Articolo 25duodecies D.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo aggiunto dal D.lgs. nr. 109/2012, modificato dalla Legge nr. 161/2017 e dal D.L. nr. 20/2023:

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286/1998)

6. ARTICOLO 25TERDECIES - FATTISPECIE REATI PRESUPPOSTO

Articolo 25terdecies D.lgs. 231/2001 – Razzismo e xenofobia – Articolo aggiunto dalla Legge nr. 167/2017, modificato dal D.lgs. nr. 21/2018:

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.lgs. n. 21/2018]

7. ILLUSTRAZIONE FATTISPECIE REATI CONTRO LA PERSONA

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Articolo 600 C.p.)

1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. 2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. 3. abrogato (l. 2 luglio 2010, n. 108).

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Articolo 603-bis C.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Omicidio colposo (articolo 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (articolo 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle

norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per a sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano degradante;

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286/1998)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Articolo 604-bis C.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

8. PRINCIPALI AREE AZIENDALI RISULTANTI A RISCHIO

8.1. Il rischio inerente è il rischio di un evento senza considerare i controlli o le misure di mitigazione implementate per gestirlo. Il rischio residuo, invece, è il rischio che rimane dopo che sono stati implementati i controlli e le misure di mitigazione. In sostanza, il rischio inerente è il rischio "lordo" o "potenziale", mentre il rischio residuo è il rischio "netto" o "effettivo".

Rischio Inerente:

È il livello di rischio intrinseco a un'attività o processo senza considerare le misure di controllo o le azioni intraprese per gestirlo. Si tratta del rischio "potenziale" o "lordo", che riflette la probabilità di un evento negativo e il suo potenziale impatto.

Rischio Residuo:

È il livello di rischio rimanente dopo aver implementato i controlli e le misure di mitigazione. Riflette il livello di rischio "effettivo" o "netto", tenendo conto delle azioni intraprese per gestire i rischi inerenti.

Relazione tra Rischio Inerente e Residuo:

Il rischio residuo è sempre inferiore al rischio inerente, poiché le misure di mitigazione sono progettate per ridurre il rischio. La differenza tra i due valori è un indicatore dell'efficacia dei controlli implementati.

Importanza della Gestione del Rischio:

La gestione del rischio, che include l'analisi dei rischi inerenti e la valutazione dei rischi residui, è un processo continuo che mira a ridurre i rischi e a proteggere gli interessi di un'organizzazione.

In un'ottica prudenziale, la rischiosità in ordine alla fattispecie di reato presupposto ex articoli 25quiquies, 25septies, 25duodecies, 25terdecies D.lgs. 231/2001 può reputarsi di livello basso, in considerazione dell'attività di impresa svolta da **EGA**, comunque soggetta a controlli/verifiche ante, durante e post.

8.2. Principali aree sensibili

Con riferimento ai reati contro la persona le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. 231/2001 elaborate da **EGA**, sono:

- CdA quale datore di Lavoro;
- Area Risorse Umane/Personale/Amministrazione;
- RSPP;
- Medico del lavoro.

Tutte le Aree aziendali sono potenzialmente a rischio di inadempimento ai dettami richiesti dalla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro. Nell'ottica della previsione di un sistema integrato di controllo, si deve fare riferimento al Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) in quanto qualificabile come controllo tecnico-operativo (o di primo grado), e all'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 (o di secondo grado).

In relazione all'attività svolta da **EGA**, dalla Mappatura delle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato quanto segue:

- una valutazione generale di bassa gravità associata ai processi aziendali relativi alle fattispecie del rapporto di lavoro e di carattere discriminatorio;
- una valutazione specifica di potenziale bassa gravità associata ad alcuni processi aziendali strettamente operativi con modalità di controllo e/o vigilanza sul corretto rispetto degli obblighi normativi.

Costituiscono situazioni di generale attenzione nell'ambito delle suddette funzioni i seguenti processi:

- gestione delle regole del contratto e del rapporto di lavoro, della parità di trattamento e di non discriminazione;

- gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele e del sistema di prevenzione, previsto da leggi e regolamenti per l'impiego della prestazione di manodopera;
- i processi relativi alla gestione dei dispositivi di protezione individuale presso ogni unità e/o dislocazione operativa;
- la valutazione dei rischi e l'interferenza dei rischi sulle normali attività di eventuali subappaltatori, fornitori, o logistica di supporto.

8.3. Con riferimento alla fattispecie di reato presupposto in esame, le funzioni/attività valutate sensibili sono così individuate:

- CdA;
- Amministratore Delegato;
- Area Project;
- Area Amministrativa/Personale;
- Appaltatori, subappaltatori e collaboratori esterni.

9. REGOLE GENERALI

9.1. Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico di **EGA** ed alle regole del presente Regolamento, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la persona.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui ai successivi paragrafi i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

EGA rispetta rigorosamente quanto già previsto dalla normativa in tema di Sicurezza ed Igiene del Lavoro, da ogni disposizione generale e speciale in tema, dalle prescrizioni del Modello Parte Generale, infine, dal Codice Etico.

In particolare, **EGA** si obbliga ad assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto delle norme generali e speciali in tema di contratto, di rapporto di lavoro e retributivo;
- al rispetto della tutela, della salubrità e dell'igiene dei luoghi ed ambienti di lavoro;
- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

9.2. Con riferimento alla Formazione del personale l'attività di **EGA** deve conformarsi ai seguenti principi:

- mappatura delle competenze e conoscenze necessarie per tutto il personale coinvolto, a vario titolo, nelle attività (con particolare riferimento alla salute e sicurezza);
- piano/programma di formazione, informazione e tirocinio redatto sulla base dei fabbisogni;
- definizione del budget per la formazione; - tracciabilità degli interventi di formazione erogati e/o sostenuti al/dal personale dipendente;
- rendicontazione delle ore di corso/ore allievo effettuate e dei costi sostenuti in termini di docenza, tutor, coordinamento generale ed amministrativo, progettazione ed orientamento;
- archiviazione della documentazione relativa al processo di formazione del personale.

9.3. Con riferimento alla Amministrazione del personale ed alla Gestione del personale (compreso il sistema disciplinare) l'attività di **EGA** deve conformarsi ai seguenti principi:

- assunzioni nel rispetto delle normative di legge, con divieto di discriminazioni di genere o di altra natura;
- formale autorizzazione delle richieste di ferie/straordinari/permessi del personale;
- monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli Enti ed Istituti pubblici competenti, raccolta e consolidamento dei dati;
- informativa all'Organismo di Vigilanza in merito alle operazioni straordinarie nell'ambito delle politiche del personale, con riferimento anche agli aspetti retributivi e contributivi;
- richiesta di preventivi pareri e consulenze per la valutazione dei presupposti alla base delle operazioni inerenti la richiesta di benefici contributivi/sgravi/esoneri;
- archiviazione della documentazione relativa ai processi di amministrazione del personale;
- definizione, condivisione e approvazione dei criteri di identificazione degli obiettivi di valutazione del personale e dei meccanismi di incentivazione che non siano basati su target di performance palesemente immotivati e da risultare, di fatto, irraggiungibili con mezzi leciti;
- erogazione di incentivi basata sul collegamento diretto con gli obiettivi effettivamente raggiunti;
- definizione formale dei criteri di assegnazione dei benefit aziendali in base a un sistema di obiettivi qualitativi e quantitativi;
- modalità operative connesse all'attività di valutazione del personale garantendo misurazioni oggettive e non discrezionali e/o discriminanti;
- monitoraggio dell'effettiva applicazione della prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, comunque, dell'effettivo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dalla normativa applicabile.

10. REGOLE COMPORTAMENTALI

10.1. Per le operazioni relative all'espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 è obbligatorio:

- verificare, in concorso con il RSPP, il RLS e, se del caso con il Medico Competente, della necessità di eventuali piani annuali e pluriennali di investimento e programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza;
- definire, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, meccanismi atti a garantire:
 - il monitoraggio dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione;
 - reportistica periodica (almeno annuali) al CdA in merito all'andamento degli infortuni sul lavoro;
- pianificare un'attività di informazione e formazione specifica per i neo-assunti connessa alle mansioni che verranno svolte e ai rischi alle stesse correlati;
- predisporre annualmente il programma di formazione generale, tenendo in considerazione gli specifici rischi cui sono sottoposti tutti i lavoratori, le eventuali modifiche legislative intervenute nel periodo, nonché le modifiche rilevanti dei processi o delle tecnologie, tali da richiedere l'acquisizione di nuove conoscenze/capacità del personale;
- correntezza e tempestività dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in merito a eventuali ispezioni effettuate presso **EGA** da autorità di controllo competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, verbali contenenti prescrizioni e infortuni con prognosi superiore a quaranta giorni;
- formazione del Personale azienda e di comunicazione interna sui contenuti del decreto e del Modello. Resta inteso che la violazione delle regole comportamentali e dei protocolli di controllo specifici legittima **EGA** all'applicazione del sistema sanzionatorio di cui alla speciale sezione del presente Regolamento.

10.2. I seguenti divieti di carattere generale si applicano al CdA, quale Datore di Lavoro, ai Dipendenti, Responsabili, Addetti delle Aree funzionali, nonché nei confronti di soggetti terzi rispetto a **EGA**, in forza di apposite clausole contrattuali:

- tenere, promuovere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nel presente Regolamento Comportamentale;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- vigilare sul rigoroso rispetto della normativa di Sicurezza, Igiene e Prevenzione degli infortuni e delle Malattie sul lavoro;
- prevedere il monitoraggio sulla salute del personale impiegato;

- assicurare l'esecuzione della prestazione lavorativa in condizioni di sicurezza e di prevenzione degli infortuni e delle Malattie sul lavoro;
- comunicare tempestivamente al Responsabile per la Sicurezza e all'OdV qualsivoglia informazione relativa ad infortuni avvenuti a collaboratori/dipendenti nell'esercizio dell'attività professionale e lavorativa, anche qualora l'evento non abbia comportato la violazione del Modello;
- segnalare possibili aree di miglioramento del sistema di sicurezza, ovvero eventuali lacune dello stesso.

10.3. Procedure generali preventive

Per l'attuazione di quanto sopra, devono rispettarsi oltre alle regole di condotta contenute nella Parte Generale del Modello, le procedure qui di seguito descritte, quali presidi preventivi:

- **EGA** non può avvalersi, nell'esercizio dell'attività di selezione, del contributo o della collaborazione di soggetti esterni che non siano collegati (o non appartengano a soggetti collegati) a **EGA** da un rapporto contrattuale formalizzato per iscritto;
- in fase di acquisizione e gestione dei curricula vitae, deve essere mantenuta la tracciabilità della provenienza dei curricula (es.: e-recruitment, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, ecc.);
- l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
- la previsione delle risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza;
- le attività di informazione, formazione e ove necessario addestramento, rivolte ai dipendenti, per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute;
- l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori, e dei Collaboratori Esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la politica della Sicurezza e della tutela della persona di **EGA**;
- la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti e/o utenza;
- lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi, che si realizza attraverso la sicurezza delle installazioni e degli ambienti di lavoro;
- la progettazione o modifica degli impianti in modo da garantirne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
- la più ampia comunicazione e consultazione rivolta al Rappresentante dei Lavoratori;
- l'attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi aziendali e dai lavoratori;
- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze;
- la messa a disposizione di ogni presidio personale di Prevenzione e Sicurezza e la vigilanza circa l'adozione e l'utilizzo di questi;
- la manutenzione di ogni mezzo e/o strumento utilizzato dai Lavoratori nella esecuzione della prestazione lavorativa, garantendone l'efficienza e la funzionalità nel rispetto delle normative di Prevenzione dagli Infortuni e dalle Malattie;
- l'acquisto di mezzi e/o dotazioni e/o strumenti e/o impianti funzionali alla esecuzione del servizio, dotati della legale certificazione di sicurezza.

10.4. Procedure amministrazione e gestione del personale

Con riferimento alla Amministrazione del personale ed alla Gestione del personale (compreso il sistema disciplinare) **EGA** si conforma nel rispetto delle seguenti regole:

- le richieste di nuovo personale devono trovare adeguata previsione e copertura nel budget relativo al fabbisogno di organico; in caso contrario, è necessario effettuare una

revisione del budget che dovrà essere approvato nuovamente da **EGA**, prima di avviare il processo di selezione e assunzione, nonché prevedere, preventivamente, i requisiti richiesti per la posizione da ricoprire in relazione alla quale è effettuata la selezione;

- in fase di selezione, devono essere previste le seguenti attività: prevedere l'individuazione di una rosa di candidati (da parte di funzione diversa da quella richiedente); evitare nella maniera più assoluta di tener conto di "segnalazioni" di candidati provenienti da soggetti aventi la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, ancor più qualora costoro svolgano una qualunque funzione in un procedimento amministrativo in cui **EGA** è interessata o in un rapporto contrattuale in cui **EGA** è parte;
- prevedere l'esecuzione di specifiche verifiche atte ad accertare l'assenza, in capo al candidato, di (a) condanne o di procedimenti giudiziari in corso a carico del candidato, (b) anche in assenza di condanne o di procedimenti giudiziari in corso, il coinvolgimento del candidato in vicende o attività criminose o di ogni altra circostanza considerata rilevante ai fini della responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001, (c) rapporti di coniugio, parentela (di secondo grado) o affinità (di secondo grado) del candidato con altri esponenti (ad es. amministratori o dipendenti) di **EGA** o con esponenti della Pubblica Amministrazione, e (d) esercizio, nei tre anni precedenti, di poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni con le quali **EGA** intrattiene rapporti contrattuali o alla cui autorità **EGA** è soggetta;
- prevedere modalità di valutazione sia tecnica che psico-attitudinale;
- assegnare la responsabilità delle varie tipologie di valutazione a soggetti distinti (es.: valutazione "tecnica" fatta dal soggetto richiedente e richiedere la sottoscrizione formale delle suddette valutazioni da parte dei soggetti responsabili), a garanzia della tracciabilità delle scelte effettuate;
- esistenza di un'anagrafica dei dipendenti, con accesso ristretto alle persone identificate;
- esistenza di apposita documentazione a supporto degli inserimenti/variazioni/cancellazioni da registrare nell'anagrafica dei dipendenti;
- formale autorizzazione delle richieste di ferie/straordinari/permessi del personale e monitoraggio costante dell'effettivo godimento da parte dei lavoratori delle ferie e dei periodi di riposo previsti dal contratto di lavoro, dal Contratto Collettivo e dalla normativa integrativa applicabile;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per l'elaborazione dei prospetti retributivi/cedolini e utilizzo di meccanismi operativi di controllo atti a garantire la coerenza tra ore retribuite e ore di lavoro effettuate ed evitare il pagamento di salari/stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente;
- puntuale e corretta registrazione nel libro unico degli elementi retributivi e previdenziali relativi a ciascun dipendente e la verifica a campione, a cadenza almeno semestrale, della conformità delle somme erogate a titolo di retribuzione (incluse quelle erogate per lavoro supplementare e straordinario e a titolo di rimborso spese), delle prestazioni per malattia, maternità, infortunio, cassa integrazione, nonché delle trattenute (a qualsiasi titolo effettuate) registrate nel libro unico alle previsioni del contratto di lavoro, del Contratto Collettivo e delle normative (integrativa ed inclusa la normativa fiscale) applicabili;
- monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli enti ed istituti competenti in materia di amministrazione e gestione del personale, inviati alle strutture organizzative aziendali coinvolte per la raccolta e consolidamento dei dati;
- riconciliazioni periodiche tra i dati del personale e la contabilità generale;
- informativa all'Organismo di Vigilanza, in merito alle operazioni straordinarie nell'ambito delle politiche del personale, con riferimento anche agli aspetti retributivi e contributivi.

11. FUNZIONI PECULIARI DELL'ODV SU TALI RISCHI - REATO

11.1. Tra le funzioni peculiari svolte dall'OdV in detto ambito, si evidenziano:

- verificare che il Datore di Lavoro abbia nominato il Responsabile della Sicurezza, in base ai requisiti di cui all'articolo 32 D.lgs. 81/2008, che questi abbia elaborato ed aggiornato il DVR e per quanto di ragione elaborato ed aggiornato il DUVRI; che questo possa operare senza limitazioni;
- verificare la nomina del Medico competente e l'espletamento delle funzioni di pertinenza;
- verificare, in caso di subappalto, somministrazione, le formalità ed il rispetto delle disposizioni di cui al DVR e del DUVRI e delle disposizioni di legge;
- verificare l'adozione e l'utilizzo dei Dispositivi Individuali di Protezione;
- che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate. Tali eventuali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verifiche del livello attuale di sicurezza con intervista del RSPP e/o del Rappresentante dei Lavoratori;
- svolgere verifiche sul rispetto delle procedure interne;
- verifica delle modalità di assunzione e del rispetto di tutte le normative applicabili e di eventuali fattispecie discriminatorie;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre al " *datore di lavoro* " le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione del rischio di Infortuni e Malattie sul lavoro, sulla base di segnalazioni ricevute, ovvero in esito alla attività di vigilanza espletata.

11.2. L'Organo amministrativo, i Responsabili e/o Addetti delle Aree aziendali interessate e il Medico Aziendale nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, devono inviare all'OdV - con assoluta e non derogabile tempestività - ove rilevino o ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui agli articoli 25quinqies, 25septies, 25duodecies, 25terdecies D.lgs. 231/2001.

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in tema di prevenzione dei Reati presupposto contro la persona sono comunicati dall'OdV all'Organo amministrativo nelle Relazioni, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

12. SANZIONI DISCIPLINARI

12.1. I principi, le procedure e gli obblighi contenuti nel Modello adottato da **EGA** costituiscono obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 cod. civ. giusta la prescrizione dell'articolo 7, comma quarto, lett. b), D.lgs. 231/2001.

Il Sistema Disciplinare Interno costituisce il complesso organico di prescrizioni regolanti le procedure interne di rilevazione, accertamento, contestazione della violazione del Modello (comprensivo del Codice etico e delle regole di condotta prescritte dai Protocolli), nonché

di successivo sanzionamento del trasgressore.

Esso è conformato alle norme di cui allo Statuto dei Lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, con riguardo ai diritti ed alle garanzie del Lavoratore, nonché alle prescrizioni di cui al CCNL applicato da **EGA**. L'obbligazione espressa di rispettare tali disposizioni viene altresì ribadita nei contratti di collaborazione, di qualsiasi tipo, stipulati dalla Società con i Terzi.

Per ogni trasgressione troveranno applicazione sanzioni disciplinari proporzionate e adeguate, nel rispetto dell'articolo 2106 cod. civ. alla gravità delle mancanze e comunque valutate in base ai seguenti criteri:

- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza);
- rilevanza degli obblighi violati;
- collocazione gerarchica/funzionale dell'autore della violazione;
- conseguenze e potenzialità di danno per **EGA**;
- ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti/attenuanti;
- eventuale concorso di più soggetti;
- recidiva.

La violazione commessa configura un illecito disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie in sede penale, civile o strettamente contrattuale.

In particolare, per le violazioni delle prescrizioni del Modello penal-preventivo adottato da **EGA** trovano applicazione le seguenti misure sanzionatorie:

- per i Dirigenti, misure nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ("CCNL Dirigenti");
- per i Lavoratori dipendenti - che non abbiano la qualifica di dirigenti - sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 cod. civ. e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970, nel rispetto delle prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento;
- clausole contrattuali di natura sanzionatoria e/o risolutoria, salvo la richiesta di risarcimento danni, inserite nei contratti stipulati con Collaboratori, Intermediari,
- misure alternative che inducano al rispetto delle suddette disposizioni, nei confronti di coloro verso i quali non è possibile applicare le misure sopra previste.

L'OdV controllerà che le misure sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente.

Nel caso in cui con una sola azione od omissione vengano commesse più infrazioni, ciascuna delle quali punita con una sanzione specifica, verrà irrogata la sanzione più grave.

12.2. Infrazioni Membri Organi Sociali

EGA valuta con rigore le infrazioni alle prescrizioni del Modello vigente poste in essere dai Vertici aziendali (Organo amministrativo ed Organi di controllo), tenuti a rappresentare l'immagine di **EGA** presso Dipendenti, Soci e *Stakeholders*.

La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza, della trasparenza e della legalità presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da chi esercita la *leadership* aziendale, in modo da costituire esempio e stimolo nei confronti di chi opera con/per **EGA**.

All'OdV è riconosciuto il potere di interloquire con gli Organi societari e la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità e/o di revoca per " *giusta causa* ". In caso di violazione delle

procedure interne previste dal Modello da parte dei membri degli organi di gestione e/o di controllo, l'OdV in ragione del fatto che la violazione sia stata commessa da un singolo membro, ovvero dall'intero organo collegiale, informerà tempestivamente l'Organo di amministrazione e/o il Revisore dei Conti e/o l'Assemblea, per la pronta assunzione delle opportune iniziative e i conseguenti provvedimenti.

Anche nell'interesse del membro dell'Organo autore della violazione, l'OdV proporrà all'Organo amministrativo, al Revisore dei Conti e/o, se del caso all'Assemblea, i provvedimenti idonei alla eventuale sospensione temporanea dall'esercizio dei poteri/funzioni ad esso attribuiti, per il tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti di responsabilità.

12.3. Infrazioni dei Dirigenti.

In caso di violazione del Dirigente (i.e. direttori, condirettori, vice-direttore, institori, procuratori con stabile mandato *ad negotia*), si provvederà ad applicare le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicato.

In particolare:

1. Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Le violazioni da parte del Dirigente, salvo che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi indicati nel presente Sistema Disciplinare, devono essere annotate nel suo stato di servizio.

L'annotazione è strumentale anche al rilevamento di eventuali recidive.

Tali infrazioni saranno considerate dall'Organo amministrativo in sede di determinazione degli emolumenti, fatti salvi gli scatti di anzianità previsti dal CCNL Dirigenti.

2. Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

La violazione che per gli altri lavoratori subordinati comporterebbero la sanzione del licenziamento, daranno luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del Dirigente nei modi previsti dal CCNL Dirigenti (licenziamento con contestuale motivazione).

4. Infrazioni dei Quadri e dei Lavoratori Subordinati.

Il Modello è portato a conoscenza di tutti i Dipendenti di **EGA** con qualsiasi modalità (affissione in bacheca, consegna di copia dello stesso, intranet aziendale) nonché attraverso la tenuta di specifici corsi informativi e formativi.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e configurano illeciti di natura disciplinare.

Le sanzioni rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dal Capitolo DISCIPLINA del vigente Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

In particolare, l'inosservanza dei doveri e delle prescrizioni comporta, a seconda dell'entità della violazione valutata in base alle prescrizioni del CCNL, l'applicazione dei seguenti provvedimenti sanzionatori:

1) Incorre nei provvedimenti di Rimprovero scritto il lavoratore che:

violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di Multa di importo variabile fino al massimo di 4 ore di retribuzione, ovvero nel provvedimento di Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il lavoratore che:

adotti nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

3) Può incorrere, infine, anche nel provvedimento di licenziamento il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico di **EGA** di misure previste dal Decreto.

Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 saranno commisurate alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Management aziendale.

Il Sistema Disciplinare viene costantemente monitorato dalla Funzione Personale con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

12.4. Infrazioni dei Collaboratori Esterni e dei Partners

Le violazioni del Modello per quanto questo risulti applicabile a Terzi, Fornitori di beni e/o di servizi e Collaboratori esterni - fatta salva l'azione di risarcimento di eventuali danni sofferti da **EGA** - comporterà l'applicazione immediata delle misure previste quali clausole contrattuali di "*risoluzione ipso iure*", negli atti di conferimento dell'incarico.

Le violazioni danno luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento imputabile ex articolo 1453 cod. civ. ovvero comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto nei modi previsti dall'articolo 1456 cod. civ. A tal fine viene preveduta una "*clausola risolutiva espressa*" nel contratto di conferimento d'incarico, ovvero nel documento che sostanzia l'instaurazione di un rapporto continuativo tra **EGA** ed il Collaboratore esterno, anche mediante un *addendum* al contratto da tempo stipulato che ne risulti privo. **EGA** potrà sottoporre a tali soggetti, anche successivamente all'instaurazione del rapporto, un modulo di dichiarazione di conoscenza e presa d'atto della vigenza del Codice Etico, nonché dei Protocolli limitatamente alla sezione regolante il funzionamento del Servizio aziendale/funzione con la quale lo stesso entra in relazione, il quale dovrà datare e sottoscrivere per incondizionata accettazione.

13. PRINCIPI PROCEDURALI

13.1. L'OdV, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza del Modello, è chiamato a rilevare eventuali violazioni, accertandole direttamente nel corso di verifiche, ispezioni, controlli, ovvero indirettamente, a fronte di segnalazioni e comunicazioni inviate dal Responsabile del Servizio aziendale interessato, o dal responsabile della Funzione Personale, ovvero dal singolo Collaboratore, anche in forma anonima.

EGA ha adottato un Regolamento della procedura di segnalazione.

13.2. Tale segnalazione potrà essere effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione idoneo a garantirne l'anonimato e la riservatezza e non potrà mai giustificare azioni di ripercussione sull'autore della segnalazione, ancorché sia stata accertata l'infondatezza di essa.

Ove sia rilevata una possibile violazione, l'OdV espleterà un'attività istruttoria volta all'accertamento della violazione e della sua gravità, nel rispetto delle prescrizioni e dei

principi di tutela del Lavoratore sanciti nello Statuto dei Lavoratori, nonché delle procedure all'uopo previste dal CCNL applicato.

All'esito ne verrà data comunicazione formale all'Organo dirigente di **EGA** che, quale Datore di lavoro, attiverà la procedura disciplinare, fatto salvo l'eventuale ricorso al Giudice del Lavoro e/o di eventuali Organi conciliatori, se attivabili.

13.3. Sebbene resti in capo al Datore di lavoro l'irrogazione della sanzione disciplinare, l'OdV potrà fornire parere consultivo (non obbligatorio, né vincolante) circa la congruità della sanzione individuata e la sua concreta attitudine ad eliminare la reiterazione della violazione, come ulteriori violazioni della medesima specie.

Roma, li 24 ottobre / 21 novembre 2025

L'OdV

Avvocato Giuseppe Ibello